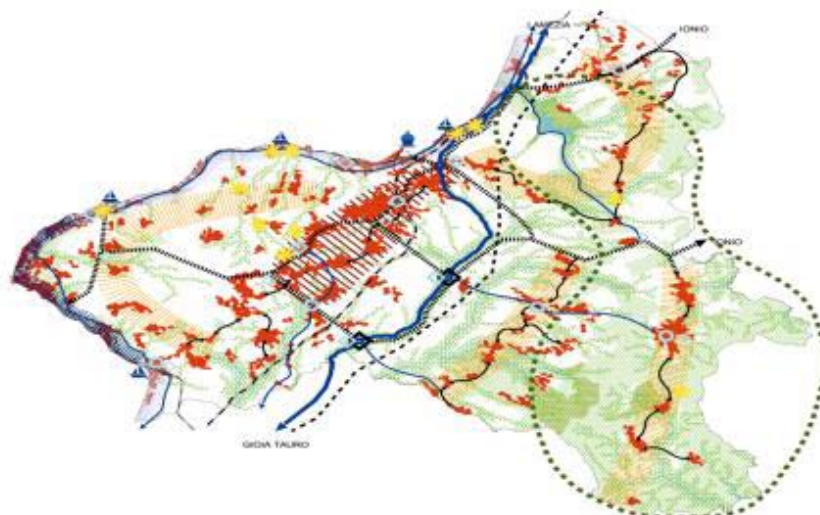


Ptcp

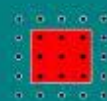


Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Art. 18 L.R. 19/2002

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia



Il Progetto di Piano



ISMERI EUROPA

Febbraio 2004

AMMINISTRAZIONE Provincia di Vibo Valentia

*Vice-Presidente e Assessore alla Pianificazione
Territoriale* **Paolo Barbieri**

*Dirigente Viabilità, Trasporti e Pianificazione
Territoriale* **Rosario Ruffa**

Responsabile del procedimento **Giuseppe Profiti**

**SOGGETTO INCARICATO ISMERI EUROPA S.R.L – VIA G. G. BELL
39,00193 – ROMA**

Comitato di indirizzo **Alberto Lacava (coord.)
Francesco Karrer
Enrico Wolleb
Paolo Urbani**

Project management **Giancarlo Giannetti
Daniela Cardinali**
Coordinamento delle elaborazioni grafiche **Georg J. Frisch
Andrea Giura Longo**

Pianificazione territoriale e urbanistica **Alberto Lacava
Francesco Karrer
Georg J. Frisch
Andrea Giura Longo
Alessandro Abaterusso**

Difesa del suolo, paesaggio e territorio aperto **Antonino Ietto**

Analisi socio – economica **Enrico Wolleb
Daniela Cardinali**

*Strumenti di programmazione economica e
territoriale* **Giancarlo Giannetti**

Beni culturali **Domenico Santoro
Antonio Maida**

Mobilità e trasporto **Agostino Nuzzolo
Umberto Crisalli
Luca Rosati**

Quadro giuridico – amministrativo **Paolo Urbani**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

PTCP DI VIBO VALENTIA

IL PROGETTO DI PIANO

Indice

IL PROGETTO DI PIANO	2
1. I PROFILI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI DEL PIANO	1
1.1. Principi ispiratori della L. Regionale Calabria n. 19 del 16.04.2002.....	1
1.2. I contenuti della pianificazione urbanistica alla luce della L.r. n. 19/2002	2
1.3. Il ruolo della Provincia.....	3
1.4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: la disciplina transitoria.	7
1.5. Il processo di formazione della pianificazione provinciale.	9
1.6. Contenuti ed effetti giuridici del PTCP nella legislazione della Regione Calabria.	10
1.7. PTCP e strumenti legislativi regionali	14
1.7.1 Valenza paesistica del PTCP	16
1.8. In merito alla legittimazione dei rappresentanti dell'amministrazione alla Conferenza di Pianificazione	16
2. SIGNIFICATO, OBIETTIVI E CONTENUTO DEL PIANO	19
2.1. Caratteri del piano.....	19
2.2. Obiettivi e contenuti del Piano Provinciale secondo la legislazione regionale.....	21
2.3. La gestione del piano	22
2.4. Il marketing territoriale	23
2.5. Gli obiettivi specifici assunti per il PTCP di Vibo Valentia	25
3. LA STRUTTURA DEL PIANO	30
4. IL QUADRO DEI REGIMI DI TUTELA	32
4.1. La prevenzione dai rischi naturali maggiori	32
4.2. La tutela dei beni culturali paesaggistici e ambientali	35
4.2.1 La legislazione nazionale e regionale di riferimento	35
4.2.2 La tutela dei beni culturali	39
4.2.3 La tutela dei beni paesaggistici e ambientali	40
5. LA STRATEGIA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	43
6. L'IMPLEMENTAZIONE: INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI IN MERITO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO	50
6.1. I sistemi territoriali.....	50
6.2. Il sistema paesistico e ambientale	55
6.2.1 La valorizzazione del paesaggio antropizzato e la rete dei beni culturali.....	55
6.2.2 L'articolazione del territorio rurale.....	60
6.2.3 Tutela e sviluppo degli ecosistemi	65
6.3. Il sistema insediativo.....	68
6.3.1 La riorganizzazione del tessuto insediativo esistente	68

6.3.2	La rete delle aree per la produzione	73
-------	--	----

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI - PROPOSTA DI PIANO

Tav. B.1.1 – Beni culturali, paesaggistici e ambientali

(3 quadri, scala 1:25.000)

Tav. B.1.2 – Inventario delle frane e relative aree a rischio

(estratto del “Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico”;
delibera del Consiglio Regionale 28 dicembre 2001, n. 115; scala
1:50.000)

Tav. B.1.3 – Perimetrazione delle aree a rischio idraulico

(estratto del “Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico”;
delibera del Consiglio Regionale 28 dicembre 2001, n. 115; scala
1:50.000)

Tav. B.2 – Le strategie del piano

(scala 1:100.000)

Tav. B.3 – Strutture ambientali e territoriali

(scala 1:50.000)

Il progetto di piano

1. I PROFILI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI DEL PIANO

1.1. Principi ispiratori della L. Regionale Calabria n. 19 del 16.04.2002

Il sistema della pianificazione urbanistica della Regione Calabria è stato, di recente, oggetto di profonde modifiche ad opera della L.r. n. 19, del 16.04.2002. E' dunque, quanto mai opportuno dare contezza delle summenzionate modifiche.

La legge Urbanistica della Regione Calabria, "in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell'ordinamento della Repubblica e dell'Unione Europea", disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti (art. 1).

In particolare la Regione:

- a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;
- b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali;
- c) detta norme sull'esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;
- d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territorio;
- e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull'uso delle risorse ambientali.

1.2. I contenuti della pianificazione urbanistica alla luce della L.r. n. 19/2002

Partecipazione e concertazione

È indubbio che la summenzionata legge regionale trovi nella “concertazione” un indefettibile presupposto tanto è vero che l’art. 2 espressamente prevede forme di partecipazione incidenti sostanzialmente sull’intero procedimento, nonché finalisticamente orientate alla soddisfazione di interessi eterogenei.

In particolare, e nell’ambito dei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, deve essere garantita la massima partecipazione dei soggetti – quale che ne sia la natura giuridica – coinvolti dall’attività di pianificazione a tal fine dovendo, le Amministrazioni procedenti, prevedere adeguate forme di pubblicità idonee a garantire siffatta partecipazione. Nell’ambito del procedimento pianificatorio dovranno essere garantite:

- a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
- b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;
- c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all’energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

Gli strumenti deputati a soddisfare le palesate esigenze partecipative e concertative dei procedimenti di pianificazione trovano esaustiva disciplina nel Titolo II della L.r. n. 19/2002 (artt. 11 – 15) che disciplina, appunto, le modalità di partecipazione dei cittadini (art. 11), nonché gli istituti strumentali alla realizzazione della cd. “concertazione istituzionale” identificati rispettivamente nelle:

- 1) Conferenza di pianificazione;
- 2) Conferenza di servizi;
- 3) Accordo di programma.

Tralasciando questi due ultimi strumenti, la cui disciplina è analoga a quella nazionale, è bene soffermarsi, per i fini che interessano, brevemente sulla Conferenza di Pianificazione.

La regolamentazione normativa di siffatto strumento di concertazione prevede che l'Ente titolare della potestà pianificatoria predisponga un progetto di piano e lo sottoponga alla valutazione degli altri Enti che a tale atto sono interessati sotto il profilo della compatibilità con le previsioni degli altri strumenti sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il passaggio del progetto di piano in Conferenza di pianificazione rappresenta, pertanto, un passaggio fondamentale ed indefettibile del procedimento di approvazione del piano.

Gli strumenti di pianificazione

Gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale n. 19/2002 sono rispettivamente:

- 1) per quanto concerne la Regione: il Quadro Territoriale Regionale normato dagli artt. 17 e 25; i Programmi d'area normati dagli artt. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47
- 2) per quanto concerne le Amministrazioni provinciali: il Piano territoriale di coordinamento provinciale normato dagli artt. 18-26 L.r. n. 19/2002;
- 3) per quanto concerne i Comuni: Piano strutturale comunale (artt. 20 e 27); il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (art. 21); il facoltativo Piano Operativo Temporale (artt. 23 e 29); i Piani Attuativi Unitari (art. 24) che compendiano i Piani esecutivi di dettaglio previsti dalla previgente legislazione.

Per quanto concerne la pianificazione negoziata vanno menzionati: I programmi integrati di intervento (art. 33); i Programmi di recupero urbano (art. 34); i programmi di riqualificazione urbana (art. 35); i programmi di recupero degli insediamenti abusivi (art. 36); i comparti edificatori (art. 31).

1.3. Il ruolo della Provincia

Il profilo istituzionale della Provincia sulla fine della XIII Legislatura e al momento dell'entrata in vigore della l. cost. n. 3/2001, che ha radicalmente modificato il quadro dei rapporti tra i soggetti pubblici territoriali dell'ordinamento, è fondamentalmente quello delineato dal t.u. approvato con d. l.vo. 18.8.2000 n. 267: testo che costituisce, se così possiamo dire, il precipitato

normativo di tutte le innovazioni che hanno caratterizzato la legislazione degli anni '90 sul governo locale, segnatamente per quanto riguarda la provincia.

Questo livello del governo locale, di cui in passato si è proposta a livello parlamentare anche la soppressione (1984), acquista invece una solida connotazione istituzionale e un profilo chiaro in termini funzionali, proprio in base al TU. Anzitutto la provincia è ente di governo della propria comunità, di cui cura gli interessi provinciali, ne promuove e a coordina lo sviluppo (art. 3): eliminando così ogni dubbio residuo circa la configurazione della provincia come ente a fini generali. E così acquista piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria sia pure nell'ambito delle leggi che coordinano la finanza pubblica. La provincia diviene altresì come il comune, per espressa disposizione di legge, titolare di funzioni proprie (art.118 Cost.), tipiche del suo stesso esistere come ente di governo, oltre che di quelle conferite dalla legge dello Stato o della regione secondo la rispettiva competenza.

La stessa normativa definisce sia pure in larga massima l'ambito delle funzioni proprie della provincia distinguendo quelle amministrative e quelle di programmazione. Tra le prime la norma dopo un'elencazione di materie (da quelle di tutela ambientale a quelle sanitarie a quelle di gestione del territorio e di viabilità a quelle concernenti la cultura e l'istruzione) dispone in termini generali che la provincia in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi concordati "promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo" (art. 19 TU). In tal senso alla provincia compete tutto ciò che possa essere utile e necessario per gli interessi della propria comunità usando a tal fine gli strumenti predisposti dall'ordinamento: da quelli di diritto comune alla disciplina prevista per la gestione dei servizi pubblici locali. Ma a queste funzioni di carattere amministrativo la norma aggiunge quelle di programmazione economica e sociale del territorio, e la stessa pianificazione territoriale mediante l'adozione del piano territoriale di coordinamento (art. 20). Nell'esercizio di tali funzioni si caratterizza principalmente il ruolo della provincia come ente di programmazione che opera in posizione a volte sovraordinata solo rispetto agli interessi provinciali curati, esercitando compiti di coordinamento nei confronti degli enti locali in rapporto allo sviluppo e pianificazione unitaria dell'area vasta. Si ricorda che la norma generale sopra menzionata attribuisce alla provincia non solo il compito di promuovere lo sviluppo ma quello di coordinarlo, il che significa che essa opera in stretta connessione con gli enti locali primari, comuni e associazioni di comuni coordinandone appunto l'azione di governo. L'attuazione delle c.d leggi. Bassanini (L.59/97 e D.legisl.112/98) nell'ultima fase degli anni '90 ha ulteriormente rafforzato il ruolo della provincia divenuta destinataria di importanti settori amministrativi nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative.

Basti ricordare quello della viabilità e quello delle politiche del lavoro, ormai divenute nella sostanza materie provinciali per tutto quanto non è riservato allo Stato. E si deve ancora ricordare in questo quadro generale, che un'importanza decisiva nella esaltazione del ruolo politico della provincia, sicuramente ha avuto (ancora più che per il comune) la riforma del 1993 sull'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia: ché soprattutto nelle zone del Paese caratterizzate da una presenza di piccoli comuni salvo il comune capoluogo, zone cioè nelle quali l'ente provincia può effettivamente svolgere un ruolo dominante anche per le sue dimensioni organizzative, l'elezione diretta del presidente ne fa in qualche modo il principale soggetto rappresentativo della comunità provinciale, ciò che necessariamente lo pone al centro di tutti gli enti territoriali locali presenti nel territorio provinciale.

Quanto alle funzioni, il quadro delineato dal t.u. corrisponde in larga massima alla realtà anche se deve essere osservata l'importanza che va assumendo il settore delle politiche del lavoro dopo il trasferimento attuato sulla base della l. 59/97; il rafforzamento delle funzioni di governo e gestione del territorio, dalla pianificazione alla tutela dell'ambiente, alla viabilità, e così quelle concernenti l'istruzione, la cultura e quelle concernenti lo sviluppo economico. In realtà la provincia si va configurando ormai come un ente di governo complessivo del proprio territorio anche se operante più sul versante della programmazione e del coordinamento che su quello dell'esercizio diretto delle funzioni e dei servizi, come dimostra peraltro la propria finanza ancora relativamente esigua.

E invero la provincia è fortemente coinvolta nel processo di aggregazione degli enti territoriali minori cui è ispirata la più recente legislazione (principi di sussidiarietà e di adeguatezza); ché i compiti di programmazione e di coordinamento spettanti alla provincia richiedono all'interno del proprio territorio, la presenza di enti locali dotati di sufficiente capacità di governo così da potere interloquire nell'ambito di un complessivo disegno inteso alla gestione dei servizi e alla promozione dello sviluppo. Ed assume rilievo, in questa prospettiva, la recente norma della legge finanziaria 2001 (art 52, n. 388/2000) che attribuisce alla provincia il compito di coordinare il processo associativo dei comuni imposto dall'operazione di trasferimento in attuazione della l. n. 59/97, attribuendo in via interinale alla provincia stessa le funzioni e i compiti destinati alle amministrazioni comunali in attesa della loro aggregazione associativa. Il nuovo quadro costituzionale inaugurato dalla l. cost. n. 3/2001, modifica profondamente i principi che informano il sistema del governo locale nei suoi rapporti sia con la regione che con lo Stato, la sua capacità complessiva di amministrazione e di governo nei confronti della collettività rappresentata.

Certamente ha un forte rilievo nel disegno complessivo del sistema, l'affermazione che la Repubblica sia "costituita dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato" (art.114 Cost.) con pari dignità politico

costituzionale. Ma ha ancora più peso l'affermazione che tutti gli enti del governo territoriale, dalla Regione alla Provincia (o alla città metropolitana) fino al Comune "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondi i principi fissati dalla Costituzione" In breve, la pari dignità politico costituzionale si traduce qui in una parità di regime giuridico di tutti gli enti del governo territoriale, tutti definiti nel loro contesto ordinamentale, tanto sul versante organizzativo che su quello funzionale, dai principi della Costituzione (cio' che nel precedente testo poteva affermarsi solo per le regioni). E ancora, ha un forte peso in termini di capacità di governo autonomo degli enti territoriali l'attribuzione ad essi di una potestà regolamentare assai ampia, che potrebbe configurarsi come capacità riservata, in ordine "alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" (art. 117, 6° co.).

Sul versante dell'amministrazione attiva poi, il testo costituzionale costituzionalizza quanto già stabilito nella legislazione ordinaria circa la titolarità da parte di tutti gli enti locali sia di funzioni amministrative proprie che di funzioni conferite con leggi statali o regionali (art. 118). La previsione in Costituzione di funzioni amministrative proprie, significa vincolo alla legislazione statale e regionale nel riconoscerne la presenza nell'ambito delle proprie leggi a pena di illegittimità costituzionale delle stesse. Ovviamente l'identificazione delle funzioni proprie, al di là di quanto si può ricavare dalla legislazione più recente, è compito dell'interprete e sarà oggetto di giurisprudenza costituzionale. La distribuzione sul territorio delle funzioni amministrative dovrà quindi tener conto della disposizione del 1° co. dell'art. 118 che privilegia, come è noto, la dislocazione delle funzioni a livello comunale salva l'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario. Principio questo che coinvolge anche le provincie, nel senso che l'attribuzione di funzioni amministrative a queste ultime dovrà trovare giustificazione nell'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario nell'ambito del territorio provinciale; l'attribuzione delle funzioni alle regioni ad esempio dovrà trovare giustificazione nell'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario nell'ambito del territorio provinciale. Tale criterio tuttavia, fa salve le funzioni proprie che restano attribuite ad ogni livello di governo territoriale. In sintesi, il futuro assetto dell'amministrazione dipenderà dall'integrazione del principio di sussidiarietà in senso stretto che privilegia il livello di governo comunale (tuttavia temperato con i principi di differenziazione e di adeguatezza), e il principio della titolarità di funzioni proprie che garantisce ad ogni ente di governo territoriale un proprio e tipico ambito funzionale.

Con riferimento al caso di specie non si può scindere l'attribuzione alla provincia della competenza sul PTCP, dal complesso di poteri di amministrazione attiva di cui oggi essa dispone, nel senso che i contenuti del piano provinciale previsti dall'art.15 della l.142/90 ed oggi recepiti nella legislazione regionale (difesa idrogeologica, difesa ambientale, localizzazione delle infrastrutture e delle vie di comunicazione, tutela del paesaggio), corrispondono ad altrettante funzioni legate

alla cura d'interessi provinciali quali la viabilità e i trasporti, la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche, lo smaltimento dei rifiuti, la valorizzazione dei beni culturali. In sostanza esiste oggi, a seguito della terza regionalizzazione, un parallelismo tra funzioni di amministrazione attiva e contenuti della pianificazione provinciale.

La provincia, cioè, assume una funzione di governo del territorio di media area. Un ruolo, quello della provincia, di supplenza alla mancata riduzione dei comuni polvere ed alla loro frammentazione amministrativa, cosicché anche lo strumento del piano provinciale ha espressa finalità di ridurre la dispersione delle funzioni mediante l'identificazione di macrofunzioni localizzate in modo territorialmente unitario (aree di tutela, aree produttive etc.). E va ricordato che tale identificazione va collegata strettamente all'altra funzione della provincia di interpretare le esigenze della programmazione dello sviluppo sovracomunale in stretto collegamento con le direttive della programmazione regionale.

1.4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: la disciplina transitoria.

La Legge n. 19/2002, per la piena operatività delle disposizioni normative disciplinanti il procedimento di approvazione e l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale pone sostanzialmente due condizioni non cumulative, bensì fra loro alternative:

- l'approvazione del Quadro Territoriale di Riferimento;
- in assenza di quest'ultimo, l'approvazione delle linee guida regionali.

In verità la Legge regionale, nell'ottica del superamento della logica rigidamente "gerarchica" dei rapporti fra i diversi strumenti pianificatori non più ammissibile nel nuovo contesto costituzionale, non prevede mai un'assoluta subordinazione delle previsioni del piano provinciale alle previsioni generali, bensì, più attentamente, fa riferimento alla circostanza che il P.t.c.p. debba assumere "*come riferimento*" le indicazioni regionali "*specificandone le analisi ed i contenuti*". A ben voler intendere i riferimenti testè menzionati si arriva a considerare che la specificazione dei contenuti ed, addirittura, delle analisi reca quale proprio indefettibile presupposto proprio la genericità della previsione generale.

È possibile, inoltre, dedurre, sulla scorta di una interpretazione del dettato normativo, che la Legge regionale impone – ed abbiamo visto con quali limitazioni – il rispetto delle previsioni regionali, ma non per questo preclude alla Provincia di pianificare in assenza delle predette prescrizioni; anzi l'art. 64, 4° comma, L.r. n. 19/2002 espressamente statuisce che: "*Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5, dell'art. 17 le Province continuano ad adottare i*

Ptcp applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1". Sicché, in via definitiva l'assenza delle linee guida o del Qtr non limita, né – tanto meno – esclude l'esercizio della potestà pianificatoria da parte della Provincia. Certamente resta l'esigenza di definire quali siano le “norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge”; con ciò, evidentemente, volendosi fare riferimento sia alla pregressa normativa nazionale che regionale sulla materia, anche se di fatto la risposta potrebbe essere più semplice di quello che appare. In verità non si vede per quale motivo l'intero impianto normativo della legge regionale debba essere “bloccato” in assenza delle linee direttive regionali e questo tanto più quando, come si specificherà di seguito, le norme fanno ampio ricorso alla concertazione istituzionale chiedendo, pertanto, anche l'intervento della Regione. In buona sostanza il Quadro Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 17 l.r. n. 19/2002, è uno strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio e, pertanto, a ben voler intendere la dizione letterale della norma, non presenta una valenza prescrittiva nel senso tipico del termine di capacità conformativa del territorio e/o della proprietà. Scendendo al cuore del problema se il QTR, che è lo strumento pianificatorio di livello regionale, è uno strumento di indirizzo, di fatto le direttive regionali ben potrebbero essere palesate attraverso gli strumenti di sviluppo della “concertazione istituzionale” senza vanificare assolutamente l'impianto della legge. Altro argomento a sostegno della tesi della possibilità di esercizio immediato della potestà pianificatoria anche in assenza del Q.t.r. ovvero delle linee guida scaturisce dalla lettera dall'art. 18, 8° comma, L.r. n. 19/2002 che così dispone: *”Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il Ptcp entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario ad acta.”*. Siffatta norma impone, dunque, all'Amministrazione provinciale di approvare il Ptcp a prescindere dall'approvazione regionale del Qtr; e che si tratti di termine perentorio è facilmente deducibile dalla previsione di un potere sostitutivo di un Commissario ad acta. Nel senso della perentorietà depone anche la Circolare esplicativa del Dipartimento regionale di urbanistica del 7.3.2003, n. 770 nella quale è precisato che: *“pur rilevando che la lett. e) del 3° comma dell'art. 17 demanda al Qtr la previsione del termine entro il quale le Province devono dotarsi ed adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento si ritiene che la disposizione soprariportata sia da considerarsi prevalente ed il termine assegnato perentorio...”*.

Quanto detto può risultare utile anche al fine di individuare la valenza e gli effetti del piano Provinciale oggetto precipuo della presente relazione. Invero, come visto, la legge non vieta assolutamente alle Amministrazioni provinciali di esercitare la propria potestà pianificatoria anche in assenza del Qtr ovvero delle linee guida, né, tanto meno, ne limita l'efficacia. Per quanto concerne l'applicazione delle regole procedurali si è già detto che, per quanto la norma

di cui all'art. 64, 4° comma, l.r. faccia esplicito richiamo alle norme procedurali previgenti, mancando una loro puntuale individuazione, non è precluso adottare le nuove regole salvaguardando di fatto, attraverso la concertazione con la Regione, le indicazioni di quest'ultimo ente. Per quanto riguarda gli effetti, invece, la norma transitoria non dispone alcunché circoscrivendo il proprio oggetto alle sole regole procedurali di adozione/approvazione del piano, ma nulla disponendo circa gli effetti. È, pertanto, necessario, fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 18 L.r. n. 19/2003 che prevede, al 1° comma, che: *“...riguardo ai valori paesistici ed ambientali di cui al D.Lgs. n. 490/1999 esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del Qtr.”*. A sua volta, il 2° comma, del medesimo articolo prevede che: *“Il Ptcp costituisce, dalla data della sua approvazione in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.”*. Orbene la lettura combinata dei due disposti testé menzionati conduce ad una sola soluzione logica, ossia che la valenza paesistico – ambientale, del piano territoriale di coordinamento provinciale è connaturata alla sola approvazione del piano stesso – quali che siano le regole procedurali adottate – ferma restando la necessità di un raccordo delle previsioni recate al Qtr ovvero alle linee regionali in quanto approvate ovvero una volta venute ad esistenza. In sintesi, l'assenza di direttive regionali non è assolutamente in grado di inficiare la valenza paesaggistica del Ptcp, fatta salva l'esigenza di quest'ultimo piano di raccordarsi alle predette direttive una volta che queste ultime siano state emanate. Anche in questo caso, di fondamentale importanza è la considerazione che le forme concertative previste dalla legge consentono pur sempre un intervento della regione atto a dettare le linee direttrici della successiva attività di pianificazione.

1.5. Il processo di formazione della pianificazione provinciale.

Se Province e Comuni quindi sono in posizione equiordinata, mutano, rispetto alla pregressa disciplina normativa, i rapporti tra le due categorie di enti territoriali e questo si riflette inevitabilmente sul rapporto tra pianificazione territoriale provinciale e pianificazione urbanistica comunale.

Il rapporto esistente oggi tra Provincia e Comuni, limitatamente ai due sistemi di pianificazione, non è più quello che esisteva in regime di controllo da parte della Regione sul piano regolatore.

La principale differenza sta nel processo di formazione del PTCP sul cui documento preliminare si esprime la Conferenza di pianificazione ed a cui partecipano i comuni rientranti nell'ambito provinciale oltre alle altre amministrazioni (Regione, autorità di bacino, etc.). Attraverso tale procedimento vi è in sostanza una codeterminazione dei contenuti del PTCP con gli altri enti territoriali. L'esito della Conferenza è decisivo poiché diviene il parametro sul

quale misurare la coerenza (art.26 co.9 LR Calabria) del contenuto del piano in fase di verifica definitiva da parte della Regione.

Analogo procedimento si riscontra in fase di formazione del PSC (piano strutturale comunale) il cui schema è portato alla valutazione della Conferenza di pianificazione con analoga partecipazione dei soggetti coinvolti (ad esclusione delle Regione). Anche qui l'esito della conferenza costituisce parametro assieme ai contenuti del PTCP per la valutazione di compatibilità del PSC con la pianificazione provinciale. Coerenza e compatibilità diventano quindi i nuovi parametri su cui misurare il rapporto tra gli interessi espressi dai diversi piani urbanistici (provinciale e comunale).

Va osservato che in base all'art.12 LR Calabria il metodo della concertazione è elevato a principio della pianificazione di tutti i livelli; metodo peraltro, è ben ricordare, ormai pervasivo di tutte le leggi regionali più recenti in materia di governo del territorio; di conseguenza la convocazione della Conferenza è solo l'atto finale di tale attività di concertazione che deve trovare prodromicamente numerosi momenti istruttori preparatori della decisione nella sede collegiale. In altre parole, la decisione della Conferenza va preparata attraverso momenti d'incontro con i comuni e gli altri soggetti interessati come momento di partecipazione graduale alle scelte.

Il livello provinciale costituisce quindi un punto di osservazione di notevole interesse: quello cioè di essere il laboratorio per eccellenza dell'amministrazione consensuale e della pianificazione condivisa, come oggi si usa dire. E questo non solo per la previsione dell'art.57 del D. LGSL.112/98 che prevede l'osmosi consensuale dei piani di settore nel PTCP mediante accordi (piano di bacino e aspetti paesistici del QTR), ma soprattutto perché il fattore di successo di un piano provinciale è quello della sua costruzione attraverso la collaborazione attiva e paritaria dei comuni. Solo in tal modo le scelte di rilievo provinciale possono contenere in sé già il germe della gestione/attuazione attraverso accordi comuni-provincia che permettano il recepimento diretto di quelle scelte nei PRG.

Quanto ora affermato non è molto lontano dalla realtà: basta fare riferimento agli accordi territoriali della legge emiliana n.20/2000 (art.15) o all'accordo di programma (di contenuto analogo) previsto dall'art.15 della L.R. Calabria in discorso.

1.6. Contenuti ed effetti giuridici del PTCP nella legislazione della Regione Calabria.

L'art.18 della L.R.16 aprile 2002 n.19 "Norme per la tutela, governo e uso del territorio" disciplina il contenuto e le finalità del PTCP del quale è, dunque, necessario rivedere in profondità i contenuti e gli effetti giuridici in quanto esso

non ha più alcun collegamento con la legge fondamentale del '42 ma trovando la sua fonte, cinquant'anni dopo, nella legge 142/90, nell'art.57 del d.legsl.112/98 e nella legge regionale.

La legge regionale definisce il predetto Piano come atto di programmazione con il quale viene esercitato dalla provincia un ruolo di coordinamento tra le politiche territoriali regionali e la pianificazione urbanistica comunale.

Sotto il profilo strategico il piano assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e quelle contenute nel QTR specificandone le analisi ed i contenuti.(comma 3).

Dalla sua approvazione il PTCP – in base alle considerazioni surrichiamate – diviene l'unico riferimento rispetto alla tutela paesaggistica per i comuni nell'esercizio della loro attività urbanistica.

A parte questo aspetto che comporta emanazione di prescrizioni conformative della proprietà per i territori interessati dai vincoli paesaggistici, di cui diremo, il contenuto del PTCP si esprime prevalentemente sotto forma di direttive o indirizzi per la pianificazione comunale.

Infatti:

1. definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale in riferimento alle peculiarità dei diversi ambiti;
2. individua ipotesi di sviluppo dando direttive sugli obiettivi da perseguire e coordinando le azioni di trasformazione e tutela;
3. fissa i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale e/o regionale (in breve la localizzazione e realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di livello sovralocale);
4. individua le aree finalizzate agli interventi di protezione civile;
5. fissa criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

Per quanto riguarda le direttive occorre chiarire che queste non possono più essere intese come ordini che esprimono un rapporto di sovraordinazione/subordinazione tra ente superiore ed inferiore. Il rapporto di equiordinazione tra gli enti e la marcata autonomia ribadita dal titolo V Cost. comporta che il piano di area vasta non possa invadere l'altrui sfera d'azione ponendo in essere misure conformative della potestà di pianificazione di un altro ente territoriale intese queste come ordini. Occorre invece ragionare in termini di differenziazione degli interessi alla

cui cura sono preposti i vari soggetti pubblici territoriali verificando solo l'eventuale contrasto nella loro cura e soddisfazione. In sostanza ad es. le direttive si riferiscono alla cura degli interessi provinciali e costituiscono il limite oltre il quale l'azione comunale si deve arrestare rispettando il livello sovralocale degli interessi provinciali.

Va da sé che le direttive possono assumere il valore di criteri e parametri di riferimento nella pianificazione comunale (valutazione del fabbisogno abitativo, rispetto delle caratteristiche ambientali delle aree, sostenibilità, criteri per la trasformazione, premialità rispetto a determinate azioni di conservazione o recupero, etc.). Quanto più questi criteri e parametri sono specificati dal piano provinciale tanto più questi possono essere oggetto di riferimento nella pianificazione comunale. Tuttavia, se il piano provinciale incontra il limite derivante dal principio di sussidiarietà relativo alla cura d'interessi sovracomunali (come ribadito da una recente sent. Cons.Stato (n.1493-2000 sez.IV) è altrettanto evidente che la cura di tali interessi in determinati casi non si esprime attraverso l'emanazione d'indirizzi o/e direttive ma deve trovare soddisfazione, se del caso, attraverso prescrizioni dirette (quindi conformative della proprietà)¹ o indirette (conformative del territorio)². Certamente questo differente regime dipende dall'oggetto della prescrizione e dalla specifica causale legislativa: nel primo caso questo può riguardare la tutela di determinati beni (ad es. in tema di tutela del paesaggio o di vincoli idrogeologici), nel secondo il pianificatore provinciale può ritenere che la prescrizione rinvii all'esercizio di un'attività di pianificazione comunale di cui la provincia ne può indicare le finalità ma non può imporre direttamente un assetto conformativo del territorio (ad es. localizzazione d'interventi produttivi o di aree turistiche): questi valgono solo come obiettivi per il perseguimento d'interessi provinciali da concordare con le amministrazioni locali detentrici del potere di pianificazione urbanistica e costituenti un limite alla discrezionalità comunale in quelle aree. E' questo un tipico caso di codeterminazione procedimentale degli interessi che ben può essere oggetto di

¹ D'altronde la stessa Corte Cost.(27 luglio 2000 n.378) (anche se l'oggetto della pronuncia riguardava il piano paesistico regionale della regione Emilia Romagna) afferma più in generale che "quel sistema pianificatorio che riteneva i piani sovracomunali semplici piani di direttive è stato superato dalla legislazione successiva diretta soprattutto all'efficacia dei vincoli". Il livello sovracomunale, prosegue la Corte, privilegia il livello più idoneo di pianificazione della protezione di alcuni assetti territoriali ed ambientali individuati.

² Qualcuno ha posto il problema dell'autonomia comunale in rapporto al PTCP ma anche su questo la Corte (sent.286/97) ha affermato che "il rispetto delle autonomie locali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione d'interessi generali collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse sul territorio" ribadendo che la pianificazione urbanistica comunale non ha carattere esaustivo. Non vi può essere cioè un assorbimento nei compiti di autogestione del territorio come espressione dell'autonomia comunale, né una esclusività delle funzioni comunali in virtù di una stessa autonomia in campo urbanistico. Si pone qui con evidenza il problema della gerarchia degli interessi indipendentemente dalla gerarchia dei piani.

accordi tra enti da esprimere anche in conferenza di pianificazione. Per meglio chiarire il punto va osservato che nel caso la provincia intenda canalizzare gli interessi produttivi in determinate aree, in luogo dell'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso delle aree illegittimo, può attraverso accordi con i comuni interessati ottenere che i comuni si autovincolino al rispetto della direttiva non disattendendo quella indicazione, ma al contempo la provincia dovrebbe in sede di accordo impegnarsi al fine di garantire – anche attraverso il ricorso a fondi nazionali o comunitari e all'accordo con i privati imprenditori – la buona riuscita della localizzazione d'interventi produttivi in quelle aree. E' questo un tipico caso di partnership provinciale a fini di coordinamento dell'attività produttiva dei comuni.

Un aspetto particolare è rappresentato dal tema delle opere pubbliche d'interesse provinciale. Va sottolineato che qui si pongono diversi problemi: quello della previsione delle opere all'interno del programma triennale delle opere pubbliche, quello del loro finanziamento e quello della loro localizzazione. Nella fase di redazione del piano provinciale, lì dove s'indicano alcune opere pubbliche (anche prevedendone una localizzazione di massima) sarebbe necessario che (nella relazione al piano ad es.) si specificchino le possibilità di prevederne la progettazione/realizzazione/gestione anche attraverso forme di project-finance spurio, ovvero prevedendo il ricorso all'apporto dei privati anche coinvolgendo i comuni che potrebbero prevedere ad integrazione del prezzo la possibilità che nella proposta del promotore possano essere previsti interventi edificatori a compensazione del costo dell'intervento o la realizzazione di opere di pubblica utilità. Se ad es. si ritenesse prioritaria la realizzazione di un'opera ferroviaria lungo costa (cosiddetta metropolitana leggera) la sua realizzazione potrebbe essere scomposta per parti in rapporto ai territori comunali attraversati, prevedendo forme di copertura dei finanziamenti del tipo surrichiamato.

E qui si entra nell'ambito della scala alla quale viene redatto il PTCP: essendo diversi gli oggetti di pianificazione e diverse le finalità del piano occorre adottare il criterio di una diversa scala in rapporto alle diverse funzioni: più "ravvicinata" quanto più è necessario che la scelta raggiunga effettivamente l'obiettivo prefissato. Solo così alcune direttive o prescrizioni possono avere effettiva efficacia nei confronti della pianificazione comunale.

In estrema sintesi, ferma restando l'autonomia degli enti locali territoriali³, questi ultimi sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni dettate dal PTCP in materia di tutela paesistico-ambientale dovendo quest'ultimo piano rappresentare l'unico riferimento in sede di predisposizione della pianificazione comunale generale ed attuativa fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 58 LR. n. 19/2002 recante "misure di salvaguardia". In particolare il 4° comma della

³ Si come espressamente statuito dall'art. 18 L.r. n. 19/2002.

predetta disposizione normativa prevede che "In caso di mancato adeguamento del P.T.C.P. oltre il termine stabilito dal Q.T.R., le prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.T.C.P."

Una volta approvato il PTCP, la Provincia assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di Commissari ad acta.

1.7. PTCP e strumenti legislativi regionali

Per la piena operatività delle disposizioni normative disciplinanti il procedimento di approvazione e l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la legge pone sostanzialmente due condizioni non cumulative, bensì fra loro alternative:

- a) l'approvazione del Quadro Territoriale di Riferimento;
- b) in assenza di quest'ultimo, l'approvazione delle linee guida regionali.

In verità la Legge regionale, nell'ottica del superamento della logica rigidamente "gerarchica" dei rapporti fra i diversi strumenti pianificatori non più ammissibile nel nuovo contesto costituzionale, non prevede mai un'assoluta subordinazione delle previsioni del piano provinciale alle previsioni generali, bensì, più attentamente, fa riferimento alla circostanza che il P.t.c.p. debba assumere "*come riferimento*" le indicazioni regionali "*specificandone le analisi ed i contenuti*". A ben voler intendere i riferimenti testè menzionati si arriva a considerare che la specificazione dei contenuti ed, addirittura, delle analisi reca quale proprio indefettibile presupposto proprio la genericità della previsione generale.

È possibile, inoltre, dedurre, sulla scorta di una interpretazione del dettato normativo, che la Legge regionale impone – ed abbiamo visto con quali limitazioni – il rispetto delle previsioni regionali, ma non per questo preclude alla Provincia di pianificare in assenza delle predette prescrizioni; anzi l'art. 64, 4° comma, L.r. n. 19/2002 espressamente statuisce che: "*Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5, dell'art. 17 le Province continuano ad adottare i PTCP applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1*". Sicché, in via definitiva l'assenza delle linee guida o del Qtr non limita, né – tanto meno – esclude l'esercizio della potestà pianificatoria da parte della Provincia. Certamente resta l'esigenza di definire quali siano le "norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge";

con ciò, evidentemente, volendosi fare riferimento sia alla pregressa normativa nazionale che regionale sulla materia, anche se di fatto la risposta potrebbe essere più semplice di quello che appare. In verità non si vede per quale motivo l'intero impianto normativo della legge regionale debba essere "bloccato" in assenza delle linee direttive regionali e questo tanto più quando, come si specificherà di seguito, le norme fanno ampio ricorso alla concertazione istituzionale chiedendo, pertanto, anche l'intervento della Regione. In buona sostanza il Quadro Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 17 l.r. n. 19/2002, è uno strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio e, pertanto, a ben voler intendere la dizione letterale della norma, non presenta una valenza prescrittiva nel senso tipico del termine di capacità conformativa del territorio e/o della proprietà. Scendendo al cuore del problema se il QTR, che è lo strumento pianificatorio di livello regionale, è uno strumento di indirizzo, di fatto le direttive regionali ben potrebbero essere palesate attraverso gli strumenti della "concertazione istituzionale" senza vanificare assolutamente l'impianto della legge.

Per quanto concerne l'applicazione delle regole procedimentali si è già detto che, per quanto la norma di cui all'art. 64, 4° comma, l.r. faccia esplicito richiamo alle norme procedurali previgenti, mancando una loro puntuale individuazione, non è precluso comunque adottare, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art.117 6 comma (seconda linea) relativamente alle materie loro attribuite, le nuove regole salvaguardando di fatto, attraverso la concertazione con la Regione, le indicazioni di quest'ultimo ente.

Ma vi è un altro argomento a sostegno della tesi della doverosità di esercizio immediato della potestà pianificatoria provinciale anche in assenza del Q.t.r. ovvero delle linee guida: argomento che contraddice in radice il punto terzo delle osservazioni della Regione.

Quello cioè che scaturisce dalla lettera dall'art. 18, 8° comma, L.r. n. 19/2002 che così dispone: *"Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il PTCP entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario ad acta."*. Siffatta norma impone, dunque, all'Amministrazione provinciale di avviare e portare a compimento il procedimento del PTCP a prescindere dall'approvazione regionale del Qtr; e che si tratti di termine perentorio è facilmente deducibile dalla previsione di un potere sostitutivo di un Commissario ad acta. Nel senso della perentorietà depone anche la Circolare esplicativa del Dipartimento regionale di urbanistica del 7.3.2003, n. 770 nella quale è precisato che: *"pur rilevando che la lett. e) del 3° comma dell'art. 17 demanda al Qtr la previsione del termine entro il quale le Province devono dotarsi ed adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento si ritiene che la disposizione soprariportata sia da considerarsi prevalente ed il termine assegnato perentorio...."*.

1.7.1 Valenza paesistica del PTCP

Onde non invadere la competenza riservata della Regione in materia di pianificazione paesistica, ci si è limitati a recepire nel piano i vincoli di cui alla L.431/85 già previsti e vigenti ai sensi dell'art.6 della LR Calabria n.23 del 12/4/1990 "norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all'attuazione della l 8 agosto 1985 n.431" Di conseguenza è stata operata una ricognizione in territorio Vibonese di tali vincoli e per essi si applicano quindi le prescrizioni conformative della proprietà peraltro già vigenti nei territori comunali. D'altronde l'art.4 comma 5 NTA recita :*"le prescrizioni dirette riguardano gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica.....nel caso di aree soggette a vincoli **vigenti** di cui al D.Legsl.490/99"* non operando quindi altro che una ricognizione e non una pianificazione di valore paesistico provinciale.

L'art.15 delle NTA subordina l'individuazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art.22 e 23 delle NTA ad assumere valenza di piano paesistico ai sensi dell'art.18 della lr 18/002, all'accordo con la regione come meglio specificato ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. In conclusione sul punto, non si è assolutamente derogato alla disciplina della l.18 in materia di tutela paesaggistica.

Diversamente sotto altro profilo l'art 4 commi 4,5,6 prevede che le prescrizioni (dirette) conformative della proprietà disciplinino in altra materia, quella delle acque e difesa del suolo, i vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino, il PAI già vigente. In questo caso (art.16 NTA) si prevede nel PTCP il recepimento dei contenuti del piano stralcio vigente. E' appena il caso di rilevare che in questo caso il PTCP potrebbe assumere valore di piano di difesa del suolo e delle acque qualora si perfezionasse l'accordo di cui all'art.15 con l'Autorità di bacino.

1.8. In merito alla legittimazione dei rappresentanti dell'amministrazione alla Conferenza di Pianificazione

Alla Conferenza di pianificazione di cui alla lr 19/2002 partecipano – a differenza da altri ordinamenti regionali – solo le province, la regione ed i comuni.

Ogni soggetto ha il compito di avviare il procedimento di convocazione della Conferenza nel caso di formazione o variazione dello strumento di pianificazione di propria competenza. La stessa amministrazione procedente ha il compito di curare i lavori della conferenza stessa e di assicurare che tutti gli atti necessari all'esplicarsi del procedimento di valutazione siano posti in essere nel rispetto delle disposizioni di legge. In particolare si è posto il problema della legittimazione dei soggetti che partecipano per conto delle amministrazioni ai

sensi della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, ad esprimere il proprio avviso sui contenuti del piano presentato e sulla loro compatibilità con altri atti di pianificazione o in rapporto alle competenze dell'ente rappresentato.

Inoltre va rilevato che l'art.13 5 specifica che ogni amministrazione esprime definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente.

Il quesito posto riguarda in particolare i soggetti competenti in materia urbanistica: comuni e regione.

Per quanto riguarda i primi è corretto ritenere che – ai sensi dell'art.42 del TU 267/2000 – il rappresentante dell'amministrazione a partecipare alla conferenza deve avere espressa delega da parte del consiglio comunale, organo fondamentale in materia di pianificazione urbanistica, specie in riferimento a quanto disposto dal richiamato art.13 5.

Per la Regione il ragionamento da svolgere è più articolato.

Secondo la legge regionale la regione esprime il suo parere in conferenza una prima volta e successivamente, una volta adottato il piano provinciale dal consiglio, torna ad operare una sua valutazione circa la conformità delle scelte condivise in Conferenza ed anche l'art.26 9 in rapporto ai contenuti del QTR e degli altri strumenti di pianificazione regionale.

Appare allora contraddittoria la disposizione di cui all'art.13 5 ove si afferma che anche il rappresentante della regione dovrebbe esprimere in modo definitivo e vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente. E ciò anche sotto altro profilo: quello cioè che attiene alla incomprimibilità della potestà regionale di controllo sulla pianificazione urbanistica infraregionale che rimane autonoma e non può risultare ad es. minoritaria nell'ambito di una conferenza che esprimesse valutazioni a maggioranza dei presenti (sent. Corte Cost. 524/2003). Principio questo peraltro ribadito dall'art.26.9. Peraltro dal tenore delle norme non si evince quale sia il procedimento decisionale della Conferenza: se cioè si tratti di espressione di pareri che esprimono le singole posizioni dei partecipanti o si tratti di decisione collegiale.

Per quanto riguarda infine la legittimazione del rappresentante della Regione in Conferenza occorre fare riferimento a diverse fonti: in primo luogo lo statuto della regione che disciplini i casi e le materie nelle quali l'intervento dell'amministrazione sia regolato specificamente. In subordine occorrerebbe vedere se esista una fonte regolamentare che disciplini i medesimi aspetti.

In particolare, lo stesso art.26 9 parla di competente dipartimento regionale. A parte la verifica sulla fonte normativa che legittima la rappresentanza, sarebbe opportuno che in Conferenza la regione sia rappresentata da un componente del dipartimento competente.

2. *SIGNIFICATO, OBIETTIVI E CONTENUTO DEL PIANO*

2.1. **Caratteri del piano**

La proposta di piano è stata costruita nella logica dei subsistemi componenti l'assetto complessivo del territorio provinciale. È stata così individuata un'articolazione, in linea generale, che distingue l'ambiente naturale e il sistema dei rischi, lo spazio dei beni culturali, il sistema insediativo ed economico e la rete infrastrutturale.

Naturalmente per ciascun subsistema le proposte del PTCP hanno tenuto conto dei programmi già promossi dalla Provincia e, in alcuni casi, dalla Regione e dallo Stato nei vari settori di reciproca competenza.

E' opportuno sottolineare che il piano così come è stato predisposto ha ritenuto superata la logica basata in larga misura su criteri prescritzionali, a favore di una gestione del territorio che tiene conto del sistema decentrato dei poteri quale è stato definito dalla legislazione nazionale e regionale.

Il piano si presenta quindi come uno strumento di "governance" del territorio uno strumento "leggero", cioè non di comando ma di convincimento per il migliore sviluppo dell'area interessata.

Oltre a svolgere il ruolo di guida per la attività di gestione del territorio da parte della Provincia, il piano viene a costituire il riferimento principale per gli strumenti urbanistici comunali, per effetto degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni che contiene in merito agli usi del suolo, alla tutela dell'ambiente e alle condizioni di rischio.

Il principio del coordinamento potrà permettere di avviare un rapporto di dialogo tra la Provincia e i Comuni che consentirà di non introdurre dall'alto un nuovo livello di pianificazione, ma di determinare un rapporto costruttivo con i Comuni.

La proposta di piano vuole essere il riferimento per un processo di partecipazione al quale dovranno contribuire, secondo i dettami della legge regionale, non solo i soggetti regionali (regione, comune e altre istituzioni pubbliche) ma anche soggetti privati portatori di interessi utili ad un migliore sviluppo della provincia; peraltro il presente progetto preliminare sarà poi soggetto, ai sensi della l.r. 32, ad una fase successiva di concertazione con diversi soggetti e quindi potrà alla fine essere considerato il risultato di una elaborazione che ha coinvolto in larga misura, oltre l'Amministrazione provinciale il sistema sociale del territorio.

Da ciò nascerà un “percorso processuale” verso il quale è già indirizzata, in questa fase, la formazione del preliminare del PTCP e al quale si ispirerà anche la fase di gestione dei processi di programmazione e di governo del territorio per il futuro.

In questo senso si dovrà prevedere la necessità di un continuo aggiornamento dell'uno e dell'altro livello di pianificazione rispetto alle esigenze che di volta in volta si presenteranno, così da rendere i livelli di pianificazione sempre reciprocamente adeguati.

I tempi lunghi delle elaborazioni, delle approvazioni e della gestione territoriale rendono spesso obsolete e a volte non più praticabili le indicazioni dei Piani urbanistici a causa dei rapidi mutamenti della struttura e dell'organizzazione socio economica, dei mutamenti nelle tendenze localizzative e dei modelli “comportamentali” della società.

La pianificazione territoriale deve quindi sempre maggiormente caratterizzarsi come un quadro di indirizzi che siano al contempo chiari, forti e precisi ma che siano anche in grado di adeguarsi, sotto il profilo degli aspetti organizzativi, degli strumenti e delle modalità di attuazione, al progressivo mutare del quadro economico e sociale e culturale.

L'esigenza di colmare il divario fra il tempo necessario ad elaborare e definire un piano territoriale e le esigenze di dare risposta operativa alle domande che nascono da uno scenario economico e sociale aperto a risposte concorrenziali non solo locali, per le quali il tempo è una variabile non marginale, rende sempre più necessaria la processualità.

Il processo di pianificazione deve quindi sapersi misurare con una realtà in movimento e in evoluzione e deve saper predisporre le conoscenze, le elaborazioni e le ipotesi preprogettuali che consentono di anticipare le condizioni per decidere, quando risulti necessario, gli opportuni provvedimenti.

In termini operativi, il nuovo Piano che si intende attuare per la Provincia di Vibo Valentia non deve quindi essere inteso come la predeterminazione del futuro del territorio, ma come un quadro di riferimento per:

- la realizzazione fino al 2008 delle azioni proposte nell'ambito del Q.C.S. obiettivo 1;
- l'avvio degli studi necessari per nuove azioni con orizzonti temporali più lontani.

2.2. Obiettivi e contenuti del Piano Provinciale secondo la legislazione regionale

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale è stato elaborato in coerenza con le indicazioni della legislazione regionale.

La l.r. 19/2002 indica come obiettivi generali della pianificazione territoriale urbanistica (art. 3) i seguenti:

- a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbano e del sistema produttivo;
- b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;
- c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
- e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;
- f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

Per quanto riguarda in particolare il piano provinciale non vengono indicati obiettivi aggiuntivi, ma alcune indicazioni in merito ai contenuti (art. 18) come di seguito riportati:

- a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 10;
- b) il quadro conoscitivo dei rischi;
- c) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
- d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;
- e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
- f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 58.

2.3. La gestione del piano

Il PTCP deve muoversi, come si è detto, all'interno degli obiettivi definiti della l.r. n. 19 anche se per ora non operativi in particolare secondo le procedure indicate nell'art. 16.

La elaborazione e la approvazione da parte della provincia del documento preliminare del PTCP devono quindi essere intese solo come l'avvio di un processo che deve portare, attraverso una diversa attività di governo del territorio provinciale, al raggiungimento di obiettivi concreti in materia di miglioramento del sistema produttivo e delle qualità del sistema ambientale e sociale.

Un tema di particolare rilevanza per l'attuazione del PTCP è la correlazione tra la politica territoriale e la politica finanziaria che deve essere fatta con riferimento ai diversi orizzonti temporali.

Il QCS obiettivo 1 scade nel 2006 ma l'attuazione degli interventi potrà avvenire fino al 2008; lo stesso QCS sarà poi replicato negli anni successivi; il bilancio della provincia è invece triennale con progressivi slittamenti temporali.

Il PTCP pertanto deve prendere atto delle scelte già operate nell'ambito del QCS e del piano triennale dell'amministrazione provinciale, ma può fornire indicazioni in merito alle priorità per le opere già proposte, ma non ancora finanziate e può fornire indicazioni per la realizzazione delle nuove opere. Fermo restando che in una fase intermedia del PTCP dovrà essere effettuata una verifica del suo stato di attuazione ed apportate le eventuali modificazioni al piano.

Approvato il PTCP, il suo successo operativo sarà determinato dalla attività della struttura provinciale avente il compito di gestirlo. E' cioè necessario che contestualmente all'elaborazione e approvazione del PTCP diventi operante un Ufficio di piano di rilevante efficienza e siano messi a sua disposizione gli strumenti in grado di seguirne l'attuazione; deve in sostanza essere costruita una struttura in grado di operare in termini di governance, cioè di mediazione tra l'amministrazione provinciale e i cittadini, e capace quindi di accrescere la partecipazione e il numero degli attori pubblici/privati coinvolti e di fissare regole per la gestione di programmi e dei progetti, affinché questi siano realizzati nel rispetto dei tempi e della sostenibilità ambientale del territorio.

Il PTCP deve essere considerato uno dei due bracci fondamentali della politica provinciale per lo sviluppo del territorio; l'altro braccio è costituito dalla gestione delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle connesse alla finanza di progetto (U.E. e autonoma), e con particolare riguardo al bilancio triennale.

In generale, nelle province italiane, la gestione del bilancio triennale è stata finora sempre autonoma rispetto alla politica territoriale. Non vi è stata una verifica sistematica della ripartizione territoriale della spesa pubblica e della sua correlazione con gli altri strumenti della politica territoriale.

Il nuovo Piano provinciale deve invece essere correlato direttamente con la programmazione dei lavori pubblici, con il bilancio dell'Ente Provincia e le altre forme di finanziamento aventi ricadute sul territorio, rendendo possibile così una gestione delle politiche economico-finanziarie coerente con la politica territoriale.

Vi è pertanto la necessità per la Provincia di dotare l'Ufficio di Piano di un quadro informatizzato, di facile costante aggiornamento, che consenta alla Provincia stessa di avere tutte le informazioni aggiornate in merito agli interventi che altri soggetti intendono attuare o stanno attuando sul territorio provinciale.

Questo quadro dovrà essere confrontato con le scelte operate per la definizione del Piano territoriale provinciale e potrà consentire alla Provincia:

- di stabilire le priorità per le opere già programmate e ancora non finanziate in ordine agli obiettivi specifici assunti
- di fornire un quadro delle nuove proposte progettuali e la loro priorità rispetto agli obiettivi
- di verificare sia i tempi di realizzazione dei programmi che i risultati ottenuti dalle iniziative promosse.

2.4. Il marketing territoriale

Obiettivo generale del PTCP è quello di fornire ai cittadini della provincia una pari opportunità nei riguardi dell'attività produttive e dei servizi.

Pari opportunità che non significa una distribuzione diffusa degli spazi per la produzione e i servizi, ma viceversa un sistema fortemente differenziato e motivato di possibili insediamenti produttivi e di servizi, prevedendo cioè un'offerta che corrisponda alla domanda e che possa essere fruita da tutti gli abitanti della Provincia; in altri termini poche aree per attività produttive, ma appetibili dagli operatori e raggiungibili attraverso una riqualificazione del sistema viario da ogni comune del territorio provinciale. Un sistema infrastrutturale cioè in grado di incidere direttamente sul rapporto residenza lavoro; una tutela rigorosa delle aree di elevato valore naturalistico, una valorizzazione dei beni culturali, una tutela altrettanto rigorosa nei riguardi dei rischi territoriali.

In sintesi, un disegno territoriale che consenta il raggiungimento di questo assetto del territorio, e la individuazione delle diverse priorità di intervento, un disegno che predisponga quelle che potranno essere in futuro le idee progettuali che potranno avere attuazione con il Quadro comunitario successivo al 2006 e comunque correlate ai costanti aggiornamenti del bilancio triennale della provincia.

In questo contesto è essenziale, nel corso della definizione del piano territoriale, promuovere la crescita della Provincia anche attraverso una nuova domanda degli operatori privati con un'operazione di marketing territoriale di ampio respiro.

Le azioni di marketing territoriale possono essere definite come uno strumento di promozione del territorio e di stimolo allo sviluppo locale. A tal riguardo, il PTCP fornisce delle indicazioni di sviluppo locale di natura strategica e individua degli orientamenti di *marketing* territoriale a monte della fase esecutiva a cui contribuisce l'attuazione del piano.

La Provincia deve cioè mostrare tutte le potenzialità che il territorio provinciale, con le sue diversità e attraverso una tutela dell'ambiente assunta come risorsa, può offrire per attività produttive, servizi qualificati e iniziative culturali.

Il marketing territoriale riguarda in un determinato territorio tutti gli attori (persone, società, pubbliche amministrazioni) che operano in quel territorio (residenti o meno).

Il marketing territoriale non deve essere solo generico; deve mirare soprattutto in una regione non ancora sufficientemente sviluppata a concentrare l'interesse degli attori sui quei campi di attività che in relazione alle caratteristiche fisiche-socio-economiche del territorio presentano maggiore possibilità di successo. Pubblicizzare quindi quali siano le caratteristiche positive del territorio in genere, ma anche, e soprattutto quelle che possono maggiormente interessare attori interni ed esteri.

Quale deve essere l'immagine di Vibo Valentia da vendere sul mercato nazionale e internazionale? Fino ad oggi l'immagine più nota è quella dell'uso risorsa mare, ma limitatamente, come ovvio, ai mesi estivi.

Questa immagine però non è certo sufficiente a promuovere uno sviluppo permanente del territorio e rischia invece di ridursi nel caso di degrado ambientale.

Il marketing deve quindi individuare cosa vendere del territorio della provincia di Vibo; non soltanto quindi lo sviluppo tradizionale, il mercato turistico, ma anche per questo mercato iniziative di valorizzazione delle risorse naturali e culturali; deve inoltre promuovere lo sviluppo di attività produttive, artigianali, commerciali e industriali. Ad esempio lo sviluppo turistico mirato su determinate caratteristiche dell'offerta turistica (oltre al mare e i beni ambientali e culturali, anche l'offerta di prodotti agro-alimentari di eccellenza) o su iniziative culturali, oppure lo sviluppo di attività produttive artigianali, industriali e commerciali

Necessità quindi di definire l'oggetto del marketing, i soggetti potenzialmente interessati, le strategie per interessare i soggetti e le attività da attuare, il coinvolgimento degli strumenti di comunicazione (televisione, stampa, telecomunicazioni, etc.).

Un marketing senza coordinamento programmatico non risulta infatti utile allo sviluppo di un territorio.

Nel piano, dal punto di vista territoriale, vengono individuate le direttrici di sviluppo urbano e di valorizzazione del tessuto rurale, dal punto di vista socio-economico vengono fornite le linee strategiche di sviluppo dei maggiori ambiti territoriali della costa, del Monte Poro, delle Serre e dell'area settentrionale, supportate da un'analisi delle dinamiche esistenti della struttura produttiva, della popolazione e delle imprese. Vengono poi individuate delle gerarchie di sviluppo insediativo e delle priorità di sviluppo economico.

Le proposte presenti nel PTCP seguono un approccio di sviluppo integrato del territorio legate alle più recenti esperienze di programmazione integrata territoriale. Il piano fornisce quindi gli elementi di qualificazione delle risorse interne e le basi per lo sviluppo dell'attrattività delle imprese esterne.

2.5. Gli obiettivi specifici assunti per il PTCP di Vibo Valentia

Le considerazioni svolte in merito al significato del Piano Provinciale e alla sua struttura secondo la legislazione regionale richiedono per identificare i possibili obiettivi specifici da assumere, di evidenziare alcune particolarità del territorio provinciale.

Vi sono infatti alcuni altri fattori che possono essere considerati significativi ai fini della politica di programmazione del territorio.

Anzitutto, si deve considerare che la provincia di Vibo Valentia si presenta con una caratteristica particolarmente significativa; la frantumazione dal punto di vista socio-economico del territorio provinciale; questo territorio si presenta cioè

come una sommatoria di realtà socio-economiche molto deboli, sostanzialmente tra loro indipendenti e caratterizzate ciascuna o da una particolare specializzazione o dall'assenza di elementi particolarmente significativi.

Nel quadro conoscitivo del presente progetto di Piano è contenuta una elaborazione dettagliata della struttura socio-economica della Provincia. Vi sono peraltro alcuni aspetti di questa struttura che vanno sottolineati ai fini del PTCP e sono quelli che emergono dall'esame dei sistemi locali del lavoro.

I sistemi locali del lavoro (SLL), definiti dall'Istat in base ai dati rilevati con il censimento del 1991, comprendono i comuni caratterizzati tra loro da relazioni socio-economiche che determinano uno spostamento casa-lavoro particolarmente significativo verso uno o più luoghi centrali.

Purtroppo la definizione dei SLL è basata, come sopradetto, sui dati del censimento del '91 e quindi non è aggiornata, ma fornisce degli elementi significativi per comprendere la struttura di questo territorio e i suoi luoghi centrali. Nella provincia di Vibo l'esame dei SLL evidenzia subito la frammentazione sopra indicata della struttura socio-economica della provincia. Infatti in un territorio con 171.000 ab. esistono ben 10 SLL, cioè 10 ambiti sostanzialmente autonomi dal punto di vista socio-economico.

Di questi ambiti:

- uno ha una popolazione di 66mila ab.
- tre hanno una popolazione compresa tra 15mila e 25mila ab.
- sei hanno una popolazione tra 5mila e 10mila ab.

Il SLL più forte è, naturalmente, quello comprendente non solo il capoluogo di provincia, dove vi è una particolare concentrazione di servizi e di attività produttive connesse alla popolazione residente e ai Comuni contermini, sia altri comuni forti per la presenza di attività industriali (Porto Salvo) o attività turistiche (Briatico) connesse alla risorsa mare. Gli altri tre SLL più consistenti (Pizzo Calabro, Tropea e Nicotera) comprendono tutta la restante fascia costiera dove sono concentrate le attrezzature turistiche.

Vi è peraltro un secondo fattore, oltre alla frammentazione spaziale della struttura socio-economica espressa dai sistemi locali del lavoro, che caratterizza il territorio provinciale: la elevata dimensione della superficie territoriale occupata da insediamenti edilizi, residenziali e produttivi, in parte utilizzati, in parte dismessi; nell'insieme, per la bassa densità edilizia nell'occupazione del suolo, anche con una dimensione demografica ridotta (171.000 abitanti su una superficie di 1.140 kmq), gli insediamenti edilizi occupano una quantità di suolo che può essere valutata dell'ordine di almeno il 5% della superficie totale cioè di

57 Km² pari a 5.700 ettari; una densità edilizia quindi di circa 30 abitanti per ettaro.

Le aree libere attualmente utilizzate per un'agricoltura intensiva, nel limitato spazio costiero pianeggiante ancora disponibile, e per agricoltura estensiva o a bosco nel restante territorio provinciale, costituiscono peraltro un patrimonio essenziale da tutelare per la valorizzazione della provincia.

Queste aree comprendono anche risorse naturalistiche di rilevante valore, come i boschi e le aree protette; in alcuni casi la tutela è necessaria perché si tratta di aree da considerare a rischio, come evidenziato nelle indagini condotte, per motivi geomorfologici, idrologici o sismici.

Un terzo fattore significativo ai fini di una politica di programmazione territoriale dello sviluppo provinciale, è costituito dalla prevedibile dimensione della domanda di nuovi alloggi. La valutazione del fabbisogno abitativo può essere fatta, come noto, sulla base di possibili scenari demografici e considerando contestualmente il numero degli abitanti, delle famiglie e delle abitazioni. Secondo il censimento dell'anno 2001, nella provincia di Vibo Valentia gli abitanti sono 172.000, le famiglie 58.500, il numero medio di abitanti per famiglia 2,94, le abitazioni occupate 58.000.

L'ipotesi più probabile per i prossimi 10 anni è che nella Provincia di Vibo Valentia, come nel restante territorio nazionale, il numero degli abitanti resti sostanzialmente costante, mentre, in relazione al calo della natalità, al prolungamento della durata media della vita e soprattutto allo scarto di tale durata media tra maschi e femmine, il numero medio dei componenti la famiglia possa subire una consistente riduzione, passare cioè all'attuale valore di 2,94 a 2,50, pari cioè al valore medio nazionale nel 2000.

In questo caso il numero delle famiglie risulterebbe pari a 68.800 con un incremento quindi di circa 10.000 unità, valore che può essere assunto anche come domanda aggiuntiva di alloggi da prevedere nel prossimo decennio. Anche non considerando il riuso e la riqualificazione delle abitazioni dismesse e calcolando 300 mc per alloggio, la domanda sarebbe pari a 3 mil. di mc di edilizia residenziale, cui corrisponderebbe, con un indice di fabbricazione fondiaria di 1 mc/mq un fabbisogno di spazio per edilizia residenziale nell'intera provincia di 300 ha, pari a meno dello 0,003% della superficie provinciale. Calcolando una analoga dimensione spaziale per servizi e infrastrutture il fabbisogno di spazi per i nuovi insediamenti urbani nel prossimo decennio sarebbe pari a 600 ettari, cioè a 6 km², il 10% quindi del territorio attualmente edificato. Questa quantità potrebbe inoltre essere notevolmente minore, se si

attuasse una politica urbana di recupero degli spazi urbani abbandonati o sotto utilizzati.

Le considerazioni sopra riportate fanno riferimento ad uno stato attuale del territorio nell'ambito del quale sono in atto, soprattutto attraverso gli strumenti di programmazione finanziati dalla Comunità Europea, iniziative ed interventi di sostegno alle attività produttive e di valorizzazione delle risorse, certamente di notevole importanza e in grado di incidere sull'assetto del territorio (P.I.T., P.R.U.S.S.T., P.O.R., P.O.N. Trasporti, etc.).

Il Piano di coordinamento territoriale peraltro, ha orizzonti temporali più lunghi e modalità di attuazione complesse, perché fortemente interrelate alle scelte di politica territoriale che saranno effettuate a livello nazionale, regionale e comunale.

In base a queste considerazioni, gli obiettivi generali del PTCP di Vibo Valentia possono, al momento, essere tradotti nei seguenti obiettivi specifici:

- tutela e valorizzazione degli ambiti di valore naturalistico e più in generale degli spazi aperti, attraverso anche una politica che privilegi la specializzazione agricola, il riuso degli spazi costruiti e il completamento degli spazi parzialmente edificati, senza ulteriore consumo quindi di spazi aperti;
- valorizzazione della risorsa mare, con una politica che favorisca il decongestionamento delle coste e la crescita di un turismo localizzato prevalentemente nei comuni interni;
- valorizzazione del patrimonio culturale e dei boschi della Serra e realizzazione di un polo prevalentemente ricreativo sul Monte Poro al servizio di tutta la fascia costiera provinciale;
- creazione di un sistema urbano multipolare e qualificato, in grado di soddisfare la domanda di qualità della popolazione residente, attraverso una rete di interrelazioni tra residenze, servizi, attività produttive e risorse ambientali e culturali;
- creazione di fattori di localizzazione di nuove attività produttive, artigianali industriali e commerciali, attraverso la promozione di un parco di attività produttive in prossimità dello svincolo Serre dell'autostrada Salerno-Reggio, in uno spazio cioè che, per la sua posizione mediana tra il porto di Gioia Tauro e il grande nodo infrastrutturale di Lamezia Terme, possa costituire un'area di eccellenza per l'attrazione di operatori economici;
- realizzazione di una rete stradale in grado di favorire il movimento delle persone e delle merci col mondo esterno, ma soprattutto consentire l'interscambio all'interno del territorio provinciale; rispetto a questo

obiettivo, di particolare importanza saranno il completamento dell'adeguamento in corso dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, la effettiva realizzazione del collegamento di Tropea con Soverato, il miglioramento della strada del mare da Pizzo a Tropea.

Il conseguimento di questi obiettivi specifici, in un arco temporale abbastanza ampio dovrà portare anche a una organizzazione del territorio provinciale diversa da quella attuale, caratterizzata da dieci Sistemi Locali del Lavoro. Si potranno cioè costituire ambiti territoriali di dimensioni notevolmente superiori a quelle attuali e sufficienti a soddisfare la domanda di servizi e di posti di lavoro quale sarà espressa nel prossimo futuro dalla popolazione provinciale; ambiti territoriali, ciascuno dei quali potrà essere interrelato, attraverso una adeguata rete di trasporto, sia con gli ambiti circostanti che con il restante territorio regionale.

Da questi obiettivi e dalla concertazione dei vari soggetti interessati, in particolare dei Comuni, potranno partire le strategie e le procedure per l'attuazione di un piano territoriale provinciale, per sua natura flessibile, strumento di cerniera tra Regione e Comuni per la gestione del territorio provinciale, Piano che dovrà essere accompagnato da una consistente e qualificata azione di marketing territoriale.

3. *LA STRUTTURA DEL PIANO*

Il progetto di piano, costituito in base al quadro conoscitivo in precedenza illustrato e agli obiettivi assunti per la gestione del territorio provinciale, comprende una parte descrittiva, e una programmatica normativa da essa derivata. La parte descrittiva, esito del processo ricognitivo, è articolata in tre sezioni, per ciascuna delle quali è stata predisposta una relazione e una elaborazione grafica.

La prima sezione riguarda il quadro dei regimi di tutela esistenti sul territorio, ai sensi delle leggi nazionali e regionali operanti per la tutela delle bellezze naturali e del patrimonio storico culturale, per la difesa del paesaggio, per la tutela dai rischi di varia natura, etc.

Questa sezione che ha valore prescrittivo, riguarda in particolare la prevenzione dai rischi materiali maggiori e la tutela dei beni culturali paesaggistici e ambientali. Per questi ultimi vengono illustrati:

- la legislazione nazionale e regionale di riferimento
- il sistema dei beni culturali tutelati
- il quadro dei beni paesaggistici e ambientali tutelati.

La seconda sezione del piano riguarda le strategie per lo sviluppo futuro del territorio provinciale. Ha quindi carattere di indirizzo ed è costituita da uno schema descrittivo e da uno schema grafico, comprendente in particolare:

- i luoghi di eccellenza ambientale e i siti di massimo valore culturale
- l'organizzazione futura del sistema urbano
- la localizzazione delle aree strategiche per la localizzazione di attività produttive e di servizi di livello provinciale
- la rete principale delle infrastrutture di trasporto

La terza sezione del piano riguarda l'implementazione del piano, cioè gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni che la Provincia, in relazione alle strategie assunte, intende dare in merito all'assetto del territorio non interessato da specifici vincoli. Saranno in particolare oggetto di trattazione:

- la individuazione dei sistemi urbani
- il sistema paesistico ambientale
 - o la valorizzazione del paesaggio antropizzato e la rete dei beni culturali
 - o l'articolazione del territorio rurale
 - o la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi

- il sistema insediativo
 - o sistemi locali di riferimento per la promozione di nuove centralità
 - o la riorganizzazione del tessuto insediativo esistente
 - o il sistema infrastrutturale della mobilità

4. *IL QUADRO DEI REGIMI DI TUTELA*

4.1. La prevenzione dai rischi naturali maggiori

Il territorio provinciale di Vibo Valentia presenta aree di vulnerabilità naturale o, meglio, di fragilità di risposta ad un sovraccarico di domanda antropica, nettamente diversificate. Nella tavola B.1.2. e B.1.3. sono riportate le delimitazioni delle aree a rischio per frane e delle aree a rischio idraulico, così come indicate nel Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico" (P.A.I.)⁴. Qui di seguito si riportano questi temi delle considerazioni di carattere generale.

a) Valle Mesima

L'asse di Valle Mesima fino allo spartiacque secondario col bacino dell'Angitola, si appalesa come più critico in quanto cumula il maggior numero di fattori di rischio:

- 1) franosità diffusa su tutti i versanti argillosi, fino a coinvolgere anche i margini di testata di modeste aree terrazzate relitte, poste attorno ai 250-300 m. Di questa franosità è significativa non tanto l'entità dei singoli fenomeni quanto invece la loro diffusione pressoché priva di soluzione di continuità per poco che la topografia superi valori di pendenza dei 10°. Sistemazioni idrauliche e forestali avrebbero certamente effetti migliorativi naturali ma questi vanno visti in un quadro generale di bilancio e confronto non solo tra costi e benefici ottenibili quanto anche come feedback territoriali, per esempio sistemazione frane → trasporto solido → coste sabbiose sottese;
- 2) potenziale di liquefazione elevato sotto effetto sismico e tale effetto deformativo va previsto non solo per le alluvioni di fondovalle quanto anche per i suoli di dilavamento che raccordano queste alle pendici collinari;
- 3) scuotibilità sismica elevata, per quanto non coincidente con strutture neotettoniche attive come ai suoi bordi. A riguardo va infatti considerato che l'impulso sismico in terreni teneri, a componente argillosa, tende a trasferire l'energia elastica d'entrata al sistema in energia di deformazione permanente.

⁴ Alla Provincia compete anche l'individuazione di aree per la previsione e prevenzione dei rischi. Per quanto riguarda questi siti, la Provincia sta già realizzando un sito nel comune di Serra San Bruno. Un altro sito, posizionato in un punto strategico, potrebbe essere individuato nei pressi dell'aeroporto di Vibo Valentia.

Ai suoi bordi, la grande area geomorfologica di Valle Mesima, raggiunge il massimo di vulnerabilità lungo la fascia pedemontana delle Serre dove sono allineati almeno 8 capoluoghi comunali (da Dinami a Vazzano) e numerosi grossi agglomerati non capoluogo (da Monsoreto a Melicuccà, Limpidi, Ciano, Ariola e altri). Una prevenzione del rischio sismico sarebbe qui necessaria e il conseguente riordino urbanistico e strutturale delle fabbriche, potrebbe essere attuato con forme di partecipazione mista pubblico-privato.

Nel territorio provinciale altre aree di particolare vulnerabilità si identificano in:

b) Bacino dell'Allaro

Qui l'intensa erosione fluviale che porta a un rapido approfondimento dei reticoli, innesca fenomeni di deformazione gravitativa alle pendici e ai bordi delle aree pianeggianti sommitali di più antica continentalità (Fabrizia p.e.). In quest'area, il carico antropico è però modesto sia come residenze che come beni patrimoniali che non siano quelli boschivi.

c) Valle Serra S. Bruno-Simbario

Questa blanda depressione montana è legata ai movimenti tettonici delle strutture sintetiche alla faglia di Valle Mesima, i quali sono stati anche causa di spostamento dello spartiacque regionale dalla culminazione di M.te Pecoraro al Colle d'Arena. Lungo tale sintetica si sviluppa anche il corso antecedente dell'Ancinale, diretto N-S, lungo il quale si è creato un'ampia pianura alluvionale in fase attuale di cattura: dall'Allaro a sud; dal tratto susseguente dell'Ancinale a nord.

Le condizioni di vulnerabilità sono qui dovute al grosso spessore di sedimenti alluvionali fini, sede di falda freatica e quindi con elevato potenziale di liquefazione sotto sisma. Sono qui però assenti fenomeni franosi e le sistemazioni artificiali dell'alveo fluviale eseguite nell'ultimo cinquantennio riducono sostanzialmente il rischio alluvioni.

d) Versanti tirrenici M.te Poro

I versanti occidentali di Monte Poro, specie quelli costieri da Joppolo a Coccorino che quelli di media altezza da Spilinga a Drapia, Zaccanopoli, Papaglioni, sono soggetti a grandi fenomeni di collasso gravitativo, nei quali: strutture tettoniche attive, tasso di sollevamento e geometrie dei corpi geologici con litomeccanica differente, concorrono a determinare condizioni di rischio elevato sia per le aree urbane che per i beni altrimenti espressi. Le possibilità di

intervento di prevenzione del danno sono tecnicamente ed economicamente improponibili. Solo l'aspetto di garanzia statica dei fabbricati può essere quantomeno affrontato: delocalizzando e ristrutturando i beni edilizi espressi sulle aree a maggior rischio da definire a una scala di dettaglio efficace.

e) Costiera Vibo-Pizzo

Tutto il bordo tirrenico della dorsale collinare che da Vibo si estende fino a Pizzo, è sede di grandi corpi di frana, già noti in letteratura scientifica, ma attualmente in quasi generale quiescenza. A tal fine intervengono diversi fattori; non secondario il terrazzamento naturale al piede, legato agli ultimi sollevamenti regionali. L'evento sismico può qui, però, essere il fattore di rimobilizzazione degli ammassi rocciosi. Ciò rende impossibile qualsivoglia stima dell'evoluzione morfologica del sistema, sia in termini di tempo che di definizione territoriale degli eventi possibili.

f) Bacino dell'Angitola

Il bacino dell'Angitola individua un'area orografica grosso modo ad anfiteatro, soggetta a erosione intensa, sia lineare che in massa. I caratteri peculiari dell'orografia regionale (vari ordini di terrazzi marini) sono, qui, quasi del tutto cancellati e le pendici montane si saldano, con profili continui, alle pendici collinari e vallive. Il fattore di rischio, qui più contenuto rispetto alle altre grandi aree morfologiche provinciali, è essenzialmente da ricondurre alla facile erodibilità dei terreni e alle conseguenti frane, sbarramenti d'alveo, colate alluvionali. Interventi estesi di sistemazione idrogeologica dei reticoli idrografici più incisi potrebbero qui avere effetti risolutivi di medio-lungo periodo.

Tenuto conto di quanto sopra espresso, le aree di relativa maggior garanzia territoriale appaiono essere:

- l'area dei pianalti in sinistra Mesima dai 500 ai 700 m;
- l'area dei pianalti di M.te Poro dai 500 ai 700 m;
- l'area dei terrazzi di raccordo in destra Mesima dai 300 ai 500 m, da S. Gregorio d'Ippona a Francica e Mileto.

Il rischio sismico resta comunque come Rischio di Base, esteso e diffuso con eguale probabilità di Intensità macrosismica al suolo per tutti i siti ricadenti nella provincia. Vero è che le aree coincidenti con le strutture neotettoniche attive, hanno probabilità di una scuotibilità maggiore ma ciò è solo un elemento probabilistico non essendo possibile la previsione di quale delle strutture note potrà o meno essere riattivata a scala provinciale. Le distanze, inoltre, sempre a

scala provinciale, non sono tali da determinare forti attenuazioni, almeno per i sismi maggiori attendibili ($M \leq 7$). Ancora, là dove esiste una distanza, stimabile, comunque, a non più di 9-10 Km, da faglie riattivabili (pianalti del Poro; dorsale di Vibo; terrazzi destra Mesima) gli impatti aggiuntivi attendibili (frane, liquefazione) sono tali da rendere la provincia area di pericolosità sismica sostanzialmente equivalente, specie ai fini di un progetto di pianificazione a larga scala. Discriminazioni puntuali potranno e dovranno essere operate a scala progettuale di dettaglio per il che vedansi le allegate Tavole.

4.2. La tutela dei beni culturali paesaggistici e ambientali

4.2.1 La legislazione nazionale e regionale di riferimento

Come è noto, la materia dei beni culturali e ambientali è stata riordinata nel 1999 tramite l'emanazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352". Per quanto riguarda gli aspetti della pianificazione urbanistica e territoriale, il testo unico coordina soprattutto le disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

E' dunque il testo unico 490/1999 che contiene tutta la normativa di competenza statale riguardo i beni culturali e ambientali. La loro tutela spetta, infatti, allo Stato che esercita le azioni di salvaguardia tramite le soprintendenze. In Calabria, la soprintendenza ai beni culturali e ambientali ha sede a Cosenza, mentre quella archeologica si trova a Reggio Calabria.

Ai fini della pianificazione territoriale sono rilevanti soprattutto gli artt. 2 e 3 del titolo I, e gli artt. 139i e 146 del titolo II. I primi due individuano i beni culturali, gli altri due i beni paesaggistici e ambientali.

L'articolo 2 definisce il *patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario* (ex legge 1 giugno 1939, n.1089, DPR 30 settembre 1963, n.1409, Dl 31 marzo 1998, n.112):

- a) cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico (sono comprese: cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; ville parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico);
- b) cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere rivestono un interesse particolarmente importante.

L'articolo 3 individua *categorie speciali di beni culturali* (ex legge 1 giugno 1939, n.1089, et. al.): aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale individuate a norma dell'art.53 (Soprintendente o regolamenti di polizia urbana).

Tramite l'articolo 13 sono, invece, disciplinati i *beni soggetti a tutela* (ex legge 29 giugno 1939, n.1497). Questi si dividono in "beni":

- a) cose immobili di eccezionale bellezza naturale o singolarità geologica;
- b) ville, giardini e parchi non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I;
- c) complessi di cose immobili di valore estetico e tradizionale;
- d) bellezze panoramiche considerate come quadri e punti di vista dai quali si gode lo spettacolo.

L'articolo 146 definisce, invece, i *beni tutelati per legge* (ex DPR 24 luglio 1977, n.616, DI 27 giugno 1985, n.312 e legge 8 agosto 1985, n.431). Essi sono:

- a) territori costieri per una fascia di profondità di 300 metri;
- b) territori contermini ai laghi per una fascia di profondità di 300 metri;
- c) tutela dei fiumi e torrenti iscritti negli appositi elenchi (RD 11 dicembre 1933, n. 1775) e delle relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) montagne oltre 1.600 m (arco alpino), oltre 1.200 m (Appennino e isole);
- e) ghiacciai;
- f) parchi e riserve nazionali e regionali nonché i territori di protezione esterna;
- g) territori coperti da foreste e boschi;
- h) università agrarie e zone gravate da usi civici;
- i) zone umide (DPR 13 marzo 1976, n.448);
- l) vulcani;
- m) zone di interesse archeologico.

La valorizzazione dei beni culturali e ambientali spetta, invece, alle Regioni. La pianificazione territoriale e ambientale è, infatti, disciplinata da leggi regionali che

fanno riferimento a figure pianificatorie di competenza regionale oppure, su apposita delega, provinciali. In Calabria, i beni culturali e ambientali sono disciplinati dalla legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, “Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all’attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431” che assegna alla pianificazione regionale il compito di tutelare l’identità culturale e l’integrità fisica del territorio. Successivamente, con la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”, è il piano territoriale provinciale a essere investito di valenza paesistica e ambientale. Esso si deve raccordare e approfondire le linee generali del *quadro territoriale regionale* (art. 17) e costituisce “dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, l’unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa attuativa” (comma 2, art. 18).

In coerenza con la legislazione nazionale, la legge regionale 23/1990 individua i beni culturali e ambientali e detta le misure minime di salvaguardia “fino all’adozione di uno strumento di pianificazione regionale”. Le componenti territoriali individuate sono (art. 6, comma 1):

- a) i territori ricadenti in una fascia compresa tra la linea di battigia e la linea di quota di 150 metri sul livello del mare, in ogni caso di larghezza non inferiore a metri 300 e non superiore a metri 700;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1.000 metri sul livello medio del mare;
- e) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- f) le zone di interesse archeologico, individuate a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e quelle di cui siano individuati i reperti, nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;
- g) gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con deliberazione della Giunta regionale;

- h) le torri costiere, i castelli e le cinte murarie di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, ed all'elenco allegato alla presente legge sotto la lettera a), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C e F, di metri lineari 100 per le altre zone;
- i) i monumenti bizantini di cui all'elenco allegato alla legge sotto la lettera b), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C e F, di metri lineari 100 per le altre zone;
- l) le zone agricole terrazzate di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34, e ivi catastalmente individuate nei Comuni di Bagnara, Scilla e Seminara;
- m) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- n) i comprensori ecologici - termali di cui all' articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1984 n. 26;
- o) le singolarità geologiche e geotettoniche incluse in elenchi approvati con delibera della Giunta regionale;
- p) le zone umide incluse nell' elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- q) i parchi e le riserve naturali e regionali, i territori di protezione esterna dei parchi;
- r) le zone soggette a frana e dissesto incluse in elenchi approvati con deliberazioni della Giunta regionale;
- s) le cose e le località incluse negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La mancanza di un *quadro territoriale regionale* al quale il Ptcp si deve raccordare per quanto riguarda la disciplina dei beni paesaggistici e culturali, impedisce una compiuta formulazione dei contenuti paesaggistici nel presente piano. E' stato, invece, portato avanti un lavoro capillare di individuazione dei beni paesaggistici e ambientali e delle loro fasce di salvaguardia, definiti da atti legislativi o amministrativi, rimandando, invece, una loro disciplina a un atto successivo l'approvazione del Qt regionale.

Fino allora, nell'ambito dei vincoli individuati, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 7 della L.r. 23/1990.

Ogniqualevolta possibile, i predetti elementi territoriali e i relativi vincoli in forza di legge, sono indicati nella tavola n. B.1 denominata “*Beni culturali, paesaggistici e ambientali*”. Nell’articolazione della legenda si fa riferimento alla distinzione in beni culturali e beni paesaggistici e ambientali di cui al testo unico 490/1999; le singole voci seguono, ove possibile, le lettere di cui al comma 1, art. 6, L.r. 23/1990.

4.2.2 *La tutela dei beni culturali*

Nella tavola n. B.1 denominata “*Beni culturali, paesaggistici e ambientali*” compaiono i beni culturali dichiarati con provvedimenti amministrativi, cioè tutti i beni immobili, il cui interesse culturale sia stato dichiarato dal competente Ministero, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”. Si tratta di testimonianze della civiltà magno greca e di quella romana, di beni culturali risalenti all’epoca bizantina e normanno-sveva, all’epoca angina e aragonese fino all’epoca borbonica e moderna.

In ottemperanza delle categorie individuate dalla legge regionale 23/1990, i singoli elementi sono articolati in torri costiere e castelli, cinte murarie, monumenti bizantini, aree archeologiche e altri beni immobili storici.

Nel complesso sono stati individuati, e puntualmente cartografati, 646 beni culturali. Di questi, 367 risultano vincolati con specifici provvedimenti amministrativi.

Tab. 1 Beni culturali individuati

<i>Tipologia</i>	<i>numero</i>	<i>superficie [ha]</i>
aree archeologiche	46	120
monumenti bizantini	5	-
cinte murarie	1	-
torri costiere e castelli	28	-
altri beni immobili storici	566	-
Totale	646	120

Fonte: nostra elaborazione

Non è stato invece possibile, per totale indisponibilità delle relative informazioni, individuare i beni culturali che, in forza di legge, cioè, a norma del combinato disposto dell’articolo 5 e dell’articolo 2, commi 1, lettera a), e 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, sono di spettanza delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, delle persone giuridiche private senza fini di lucro, la cui realizzazione risale a oltre cinquant’anni.

La rete dei beni culturali costituisce un ingrediente essenziale della conformazione e della qualità del paesaggio. E’ obiettivo specifico del piano territoriale di

coordinamento, promuovere la tutela di questi beni all'interno di una concezione unitaria delle componenti culturali e naturali del paesaggio.

Il presente piano demanda ai comuni, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani strutturali, e degli altri propri strumenti urbanistici, una più precisa e compiuta individuazione dei beni e complessi storici, intesi come le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli altri manufatti, ricadenti in ogni parte del territorio, aventi un riconoscibile interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale, e di cui vanno conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali.

Spetterà agli strumenti urbanistici comunali, definire idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali elementi territoriali, nonché ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la predetta qualità di unità edilizie, o di complessi edilizi, o di altri manufatti, isolati, e le specifiche caratteristiche morfologiche nei loro rapporti con il circostante territorio.

Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali dovranno disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti nell'ottica della tutela dei beni stessi.

Per quanto riguarda le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, essi dovranno essere definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, d'intesa con la competente Soprintendenza.

4.2.3 *La tutela dei beni paesaggistici e ambientali*

Oltre ai beni culturali, nella tavola n. B.1 denominata “*Beni culturali, paesaggistici e ambientali*” compaiono i beni paesaggistici e ambientali in forza di legge. Si tratta, cioè, dei beni immobili appartenenti alle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1990, n.490.

I beni paesaggistici e ambientali sono stati cartografati in ottemperanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 23/1990. Nel territorio della provincia di Vibo Valentia si ritrovano beni appartenenti alle categorie di cui all'articolo n.6 della suddetta legge regionale, alle lettere:

- a. (fascia costiera), ricade nei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera; comprende l'area tra la linea di battigia e la linea di quota di 150 m slm, in ogni caso di larghezza non inferiore a metri 300 e non superiore a metri 700;

- b. (fascia contermini ai laghi), riguarda una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia del lago dell'Angitola, ricadente nei comuni di Maierato e Monterosso Calabro;
- c. (fiumi e torrenti iscritti negli appositi elenchi – RD 11 dicembre 1933, n. 1775 – e delle relative sponde), in mancanza degli elenchi di cui alla legge, sono state cartografate le sponde o piedi degli argini dei fiumi o torrenti con una portata superiore a 4 (horton), per una fascia di 150 metri;
- d. (aree montane), di altitudine superiore ai 1.000m slm, ricadenti nei comuni di Acquaro, Arena, Brognaturo, Dinami, Polia, Fabrizia, Gerocarne, Mongiana, Nardodipace, Serra San Bruno, Sopianello e Spadola;
- e. (territori coperti da boschi), sono stati riportati i boschi cartografati nella tavola A.2.1, *Uso agricolo del suolo*; le aree riportate hanno soltanto carattere indicativo; prevale la presenza effettiva di una copertura boschiva;
- f. (zone di interesse archeologico), si tratta di 55 porzioni di territorio localizzate prevalentemente a corona attorno al monte Poro, nei comuni di Briatico, Cessaniti, Drapia, Filadelfia, Filandri, Brancica, Ionadi, Iimbadi, Maierato, Mileto, Nicotera, Pizzo Calabro, Ricadi, Rmbiolo, San Costantino Calabro, San Gregorio D'Ippona, Spilinga, Stefanaceni, Tropea, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri;
- q. (parchi e riserve naturali), si tratta delle due riserve naturali biogenetiche "Cropani – Micone" (comuni di Acquaro, Arena, Dinami e Fabrizia) e "Marchesale" (comuni di Arena, Fabrizia, Mongiana e Serra San Bruno) nonché dell'oasi di protezione "Lago Angitola" (comuni di Brancica, Maierato, Monterosso Calabro, Pizzo Calabro e Polia).

Complessivamente, i beni paesaggistici e ambientali in forza di legge coprono circa 55.000 ettari, pari al 48 % del territorio provinciale.

Tabella 4.2. Beni paesaggistici e ambientali in forza di legge

<i>tipologia</i>	<i>superficie [ha]</i>
L.r. 23/90, art.6, lett.a, fascia costiera	4.192
L.r. 23/90, art.6, lett.b, fascia contermini ai laghi	311
L.r. 23/90, art.6, lett.c, fiumi e torrenti iscritti negli elenchi	13.010
L.r. 23/90, art.6, lett.d, aree montane	8.787
L.r. 23/90, art.6, lett.e, territori coperti da boschi	23.623
L.r. 23/90, art.6, lett.f, zone di interesse archeologico	2.228
L.r. 23/90, art.6, lett.q, parchi e riserve naturali	2.959
totale	55.110

Fonte: nostra elaborazione

Sono stati individuati, inoltre, i beni ambientali dichiarati con provvedimenti amministrativi, cioè i beni immobili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1990, n.490, individuati a norma degli articoli da 140 a 145 del medesimo decreto legislativo. Nella provincia di Vibo Valentia risultano vincolate tre aree nei comuni di Tropea, Serra San Bruno e Pizzo Calabro.

Tabella 4.3. Beni paesaggistici e ambientali dichiarati con atti amministrativi (L.r. 23/90, art.6, lett. s)

<i>zona</i>	<i>Atto amministrativo</i>	<i>superficie [ha]</i>
Zona in comune di Tropea	D.M. 10 gennaio 1977	232
Zona in comune di Serra San Bruno	D.M. 1° ottobre 1973	1.168
Zona in comune di Pizzo Calabro	D.M. 30 maggio 1972	38
totale		1.438

Fonte: nostra elaborazione

I beni paesaggistici e ambientali costituiscono quasi la metà del territorio provinciale. Si tratta di un patrimonio importante che già oggi costituisce una risorsa essenziale delle economie locali. Obiettivo del piano territoriale di coordinamento deve essere, dunque, una maggiore tutela di questi beni unita alla loro valorizzazione in chiave di fruizione turistica ed equilibrio ambientale.

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano, i comuni sono tenuti a precisare i beni individuati. Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali dovranno disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili nell'ottica della tutela dei beni stessi e in coerenza con le prescrizioni formulate dal Ptc.

5. *LA STRATEGIA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO PROVINCIALE*

Elemento fondativo della strategia per lo sviluppo futuro socio-economico e territoriale della provincia di Vibo Valentia è il patrimonio dei beni ambientali e culturali presenti in quest'area.

I caratteri, le problematiche e la normativa di tutela e valorizzazione vigente in materia son stati illustrati nel Quadro conoscitivo costituente la prima parte di questa relazione e nel capitolo precedente riguardante il regime di tutela vigente in materia.

Nell'elaborato grafico (tav. B.2.) allegato che illustra le strategie del piano, sono stati in merito evidenziati:

- le aree di pregio ambientale per l'individuazione di parchi regionali;
- i connettori ambientali;
- le aree naturali protette;
- le aree agricole di particolare pregio;
- i siti di valore ambientale;
- le fasce costiere di qualificazione ambientale e turistica e quelle di ripristino ambientale.

Su questa base si dovrà costruire il nuovo assetto socio-economico e territoriale della Provincia, partendo dal quadro socio-economico e produttivo riportato nel Quadro conoscitivo della presente Relazione e da alcune considerazioni in merito ai caratteri attuali del sistema insediativo.

Il sistema insediativo, e con esso il sistema delle attività produttive e dei servizi, si caratterizza nella Provincia di Vibo Valentia per l'elevato frazionamento nella distribuzione della popolazione. La Provincia, infatti, come in precedenza già rilevato, comprende 50 comuni per 172.000 abitanti; escluso Vibo, si ha una dimensione media di 2.800 abitanti per Comune.

I comuni non solo hanno una limitata dimensione demografica, ma sono anche tra loro scarsamente connessi.

Le interrelazioni tra comuni sono rese difficili dalla morfologia del territorio e dalla scarsa attenzione finora prestata al miglioramento della condizione urbana, come dimostra in larga misura la grave carenza del sistema della mobilità, che limita l'interscambio delle persone e delle merci.

Il PTCP si propone di modificare questo assetto del territorio; intende cioè creare nuove economie di scala per le attività produttive e i servizi e prevede quindi una

organizzazione urbana diversa, in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi specifici assunti.

La nuova organizzazione urbana dovrà essere promossa nel tempo dalla Provincia attraverso indirizzi, direttive o, in alcuni casi, prescrizioni, in relazione ai processi di trasformazione proposti. Il PTCP dovrà in particolare fornire indirizzi puntuali per la realizzazione di attrezzature di portata sovracomunale ed elementi qualitativi - orientativi relativi alla strumentazione urbanistica comunale; dovrà inoltre indicare le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, incentivando anche l'associazionismo tra i comuni stessi. E' questa la via, che può consentire un miglioramento della qualità della vita per la popolazione residente e, in particolare, un rilevante incremento dell'occupazione.

La nuova organizzazione urbana proposta dovrà essere basata su alcuni criteri principali di assetto del territorio, di seguito indicati.

Il primo criterio determinante lo sviluppo futuro della Provincia dovrà essere la strutturazione del territorio in un numero definito di sistemi urbani, in grado ciascuno di offrire a tutti i propri abitanti un sufficiente soddisfacimento della domanda di servizi e le condizioni per poter realizzare una adeguata offerta di posti di lavoro.

Naturalmente, i nuovi sistemi urbani, anche per la loro dimensione demografica comunque limitata, costituiscono solo dei riferimenti per la politica di sviluppo della Provincia, senza alcun significato di tipo amministrativo. Non costituiscono quindi nuove delimitazioni per la gestione del territorio, ma solo degli elementi per facilitare la Provincia nell'attuazione di una politica di governance dello sviluppo socio-economico.

Per alcuni specifici programmi di sviluppo del territorio, infatti, saranno certamente necessarie altre dimensioni spaziali di riferimento. Così ad esempio per predisporre il quadro conoscitivo del sistema socio-economico del territorio sono stati individuati quattro ambiti territoriali caratterizzati da omogeneità di problematiche di sviluppo economico.

Per quanto riguarda i sistemi urbani si ritiene che si possa prevedere, sia di rafforzare l'agglomerazione urbana principale di Vibo e il suo sistema dei servizi di livello provinciale, sia di operare attraverso la individuazione di reti locali di agglomerati di Comuni; individuazione che consentirà di scegliere gli interventi più idonei a migliorare la rete di trasporto tra i comuni di ciascuna agglomerazione. In questi ambiti, che si possono assumere come i veri e propri sistemi urbani della provincia di Vibo, risulterà aumentata sensibilmente la consistenza demografica e occupazionale rispetto ai precedenti SLL e quindi si

renderà possibile, anche in termini economici-finanziari, la realizzazione di nuovi servizi sovracomunali e di nuove attività produttive.

Tenendo conto di questi criteri i nuovi sistemi urbani risulterebbero quelli di seguito indicati, con la relativa popolazione, riferita all'anno 2001.

- sistema urbano della costa con circa 45.000 ab.
- sistema urbano centrale del territorio provinciale con circa 66.000 ab.
- sistema urbano lineare delle Serre con circa 17.000 ab.
- sistema urbano lineare della costa est del Mesima con 17.000 ab.
- sistema urbano dell' Angitola con circa 26.000 ab.

In ciascun sistema urbano dovrà comunque essere prevista la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali che caratterizzano il territorio, in una logica di corridoi ecologici di dimensione provinciale, al fine di garantire la qualità della vita per gli abitanti residenti e offrire in molti casi una risorsa aggiuntiva per lo sviluppo del turismo.

L'organizzazione urbana del territorio provinciale richiede comunque alcune ulteriori indicazioni e in particolare:

- la localizzazione dei "centri ordinatori" intesi come centri di servizi sovracomunali in grado di soddisfare la domanda della popolazione ovunque residente;
- la localizzazione di alcuni "centri di eccellenza" intesi come aree per la localizzazione di attrezzature culturali e/o ricreative e sportive al servizio di residenti e come fattori di sostegno dello sviluppo turistico.

Elementi qualificanti del nuovo assetto del territorio, che il PTCP propone come **secondo criterio determinante lo sviluppo futuro della Provincia** dovranno poi essere alcune scelte di programmazione di area vasta. Tra queste, la realizzazione di un'area per insediamenti produttivi di rilievo provinciale (parco di attività) in corrispondenza dello svincolo Serre dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e una seconda nell'ambito di Mileto.

Queste aree devono considerarsi aggiuntiva rispetto ai PIP già previsti nei diversi comuni della provincia, dovranno avere le caratteristiche idonee a costituire ambiti di attrazione di attività produttive, sia artigianali che industriali, commerciali e terziarie, in genere, e di servizi per l'intera provincia ed anche per un territorio più ampio, in relazione alla loro posizione centrale rispetto al grande porto commerciale di Gioia Tauro e al nodo infrastrutturale e produttivo di Lamezia Terme.

La scelta specifica dell'area da destinare alle attività produttive e allo scambio delle merci dovrà essere fatta tenendo conto anzitutto delle caratteristiche morfologiche del territorio, scegliendo cioè un ambito nel quale vi sia una pendenza media del terreno che consenta, senza costi aggiuntivi rilevanti, insediamenti produttivi e vie interne di collegamento.

Il territorio provinciale compreso tra Mileto e l'autostrada comprende un ambito idoneo da questo punto di vista, ambito all'interno del quale potrà essere individuata un'area da destinare ad insediamenti produttivi, area che potrà essere agevolmente collegata sia con lo svincolo autostradale, sia con la rete ferroviaria nazionale attraverso un raccordo ferroviario con la nuova stazione prevista sulla linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria.

Un secondo parco di attività può essere previsto anche più a sud, in relazione allo sviluppo della fascia costiera e della città di Nicotera, in corrispondenza dell'incrocio tra l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e l'asse trasversale sud proveniente da Tropea.

Il terzo criterio determinante lo sviluppo futuro della Provincia è costituito dall'attuazione di un sistema di infrastrutture di trasporto in grado di consentire l'integrazione con il restante territorio regionale e, ai vari comuni, l'accesso ai diversi centri di servizi di vario livello e alle aree per attività produttive.

Sulla base dell'analisi conoscitiva dello stato attuale, degli indirizzi programmatici e delle proposte di ulteriori interventi futuri sul sistema dei trasporti, descritti nei precedenti capitoli, e sulla base delle strategie urbanistico-territoriali definite nell'ambito del piano in oggetto, è possibile configurare il sistema dei trasporti del futuro per la provincia di Vibo Valentia. Esso viene definito attraverso una serie di interventi sulla rete multimodale, nella quale l'integrazione delle singole reti è elemento fondamentale per il miglioramento della mobilità dei passeggeri e delle merci.

La componente principale del sistema dei trasporti è costituita dalla *rete viaria*, che nelle strategie di piano è composta da una maglia principale per la distribuzione degli spostamenti provinciali di livello locale-globale e per gli spostamenti di scambio con l'esterno della provincia. Questa maglia, che include la rete di livello nazionale (SNIT), è costituita da:

- l'ammodernata autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria che nel tracciato vibonese si snoda per circa 40 km da poco prima dello svincolo di Pizzo a poco dopo lo svincolo di Mileto; i quattro svincoli di Pizzo Calabro, S. Onofrio-Vibo Valentia, Serre, Mileto-Dinami rappresentano l'elemento principale di interconnessione con il resto della viabilità per gli spostamenti

con l'esterno della provincia verso nord (Lamezia Terme) e sud (Gioia Tauro, Reggio Calabria);

- la S.S. 18, attorno alla quale si sviluppano le principali dinamiche evolutive degli insediamenti, e sulla quale graviterà buona parte degli spostamenti intraprovinciali, per le interconnessioni che essa avrà con le altre strade principali (ad es. la trasversale delle Serre); questa strada, attraversando l'intera provincia di Vibo da nord (nei pressi del Bivio Angitola) a sud (verso Rosarno-Gioia Tauro), rappresenta anch'essa un l'elemento di connessione con l'esterno per il suddetto asse;
- la Trasversale delle Serre, che rappresenta l'elemento fondamentale del sistema viario per gli spostamenti trasversali alla direzione principale (nord-sud) del sistema viario provinciale; questo collegamento è pensato per collegare rapidamente l'intero comprensorio delle Serre con il resto del territorio provinciale, con l'obiettivo di aumentare l'accessibilità tra le aree montane e le aree della fascia collinare e costiera; l'innesto di questa trasversale con la strada del mare (nei pressi di Tropea), con la S.S.18 (nei pressi di Vibo Valentia), l'interconnessione con l'autostrada A3 (svincolo Serre) ed il collegamento poi con la zona delle Serre, costituisce l'elemento principale sul quale avviene la maggior parte degli spostamenti provinciali, e sul quale si innesta la principale viabilità secondaria, per una migliore qualità dei collegamenti tra i più importanti comuni della provincia;
- la Strada del Mare, che si sviluppa lungo la costa sull'asse Bivio Angitola-Pizzo-Vibo Marina-Tropea-Joppolo-Nicotera per arrivare fino a Rosarno, con l'obiettivo di realizzare un collegamento costiero rapido lungo tutta la fascia tirrenica vibonese; l'interconnessione funzionale con la Trasversale delle Serre nei pressi di Tropea consentirà la chiusura, a sud, della maglia viaria primaria;
- nei pressi dell'innesto tra la Trasversale delle Serre e la S.S.18 (loc. Bitonto), si collocherà funzionalmente il collegamento viario tra l'area del Poro e l'area Valle Mesima, con l'obiettivo di creare un effetto volano tra una delle aree produttive del territorio provinciale e l'autostrada A3 (svincolo di Mileto-Dinami), dove le strategie di piano prevedono un'espansione delle aree produttive;
- la maglia della rete viaria primaria della provincia di Vibo Valentia si completa con l'ammodernamento della Trasversale Angitola-Filadelfia-Fossa del Lupo- SS.182, che rappresenterà il principale collegamento extraprovinciale per la provincia di Vibo sull'asse Ionio-Tirreno, nel punto di più breve distanza tra i versanti jonico e tirrenico della regione.

A completamento del suddetto sistema viario si individua un pacchetto di ulteriori interventi che servono a garantire la velocizzazione di collegamenti esistenti e la fluidificazione del traffico in punti critici della rete viaria, quali quelli in prossimità di alcuni centri abitati; si tratta principalmente di interventi di by-pass per gli itinerari principali, tra i quali si individuano:

- il completamento dell'anello viario di Vibo Valentia, che consentirà di assorbire il notevole traffico veicolare che si dirige verso la S.S.606, e poi verso l'autostrada A3 (svincolo Vibo Valentia-S.Onofrio); questo intervento consentirà di alleggerire il traffico in uno dei punti critici del sistema dei trasporti provinciale;
- la realizzazione della variante di Pizzo, per la fluidificazione del traffico sulla Strada del Mare;
- il collegamento tra la Trasversale delle Serre e la Strada del Mare, passante a nord di S.Onofrio, per potenziare e velocizzare i collegamenti tra le aree costiere e montane della provincia, e per alleggerire il traffico veicolare tra queste aree che altrimenti graviterebbe su Vibo Valentia.

Il resto della attuale rete, composta dalle strade statali e dalle principali strade provinciali descritte nel capitolo 2, assolverà la funzione di rete secondaria, garantendo l'accessibilità alla suddetta viabilità primaria e le esigenze di collegamento tra le varie realtà locali della provincia.

Per quanto riguarda la *rete ferroviaria*, stante la localizzazione di una fermata della futura linea Alta Velocità Battipaglia-Reggio Calabria, gli interventi sui due assi ferroviari passanti per la provincia vibonese si riconducono alla velocizzazione dell'attuale linea Battipaglia- Reggio Calabria, appartenente alla rete ferroviaria nazionale (SNIT), e all'adeguamento della linea costiera Rosarno-Tropea-Eccellente, propedeutica ad una futura realizzazione di un sistema provinciale di servizi integrati ferro-gomma.

Per una più efficiente integrazione delle reti, si auspica un miglioramento dell'accessibilità di Vibo Valentia alla rete ferroviaria di primo livello (stazione di Vibo-Pizzo), attraverso un collegamento stabile Vibo-Pizzo Stazione – Vibo Marina- centro abitato Vibo Valentia, da realizzarsi ad esempio con un sistema di trasporto collettivo di tipo innovativo; la stessa tipologia di intervento sarebbe auspicabile in relazione alla localizzazione futura della stazione vibonese della linea Alta Velocità, qualora questa venga localizzata lontano dal centro abitato di Vibo.

Per quanto concerne i *centri merci*, sebbene l'intermodalità della provincia vibonese graviti sull'interporto di Gioia Tauro, si prevede la localizzazione di una piattaforma logistica in una delle aree produttive di sviluppo individuate dal Piano nei pressi degli svincoli di Serre e Mileto dell'autostrada A3. La tipologia di questa piattaforma logistica potrebbe inizialmente configurarsi come un autoporto di gestione della componente "gomma" del trasporto intermodale dell'area gravitante sul nodo di Gioia Tauro; successivamente, in presenza di una domanda merci che giustifichi l'investimento, si potrà considerare la trasformazione in

centro intermodale ferro-gomma, con la relativa costruzione di un raccordo ferroviario per la connessione diretta all'attuale linea Battipaglia-Reggio Calabria.

Per quanto riguarda gli *aeroporti*, vista la vicinanza dell'aeroporto di Lamezia Terme, si ritiene che, garantendo una efficiente rete viaria di accesso, la domanda di trasporto aereo della provincia sia adeguatamente soddisfatta dal suddetto aeroporto.

Infine, per quanto concerne i *porti*, si prevedono sia interventi di miglioramento e potenziamento del porto commerciale di Vibo, sia interventi di potenziamento o realizzazione, compatibilmente con i vincoli di piano, di porti turistici a Nicotera, Tropea, Vibo e Pizzo.

6. *L'IMPLEMENTAZIONE: INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI IN MERITO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO*

6.1. I sistemi territoriali

La parte regolativa del piano territoriale di coordinamento è costituita dagli elaborati grafici B1 e B3 e dal relativo apparato normativo. Si tratta di un sistema di regole, volto a garantire la tutela delle risorse territoriali e la preservazione delle loro qualità. A questo fine sono stati individuati tre sistemi territoriali: il *sistema paesistico e ambientale*, il *sistema insediativo* e il *sistema infrastrutturale della mobilità*.

Il *sistema paesistico e ambientale* e il *sistema insediativo* coprono congiuntamente ogni porzione di territorio con riferimento a categorie di usi del suolo. Il *sistema infrastrutturale della mobilità*, invece, si sovrappone al territorio e, più che da usi del suolo, è caratterizzato da qualità relazionali. Il sistema paesistico e ambientale è formato dall'articolazione del territorio rurale e dagli *elementi di particolare interesse culturale* quali i beni culturali e i beni paesaggistici e ambientali che si sovrappongono alle articolazioni, definendo volta per volta particolari tutele per specifiche parti del territorio provinciale. Il sistema insediativo, a sua volta, articola il territorio urbano nelle sue componenti morfologiche, mentre il sistema infrastrutturale della mobilità individua le reti e i nodi delle infrastrutture viabilistiche, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

Per le articolazioni del territorio rurale e urbano, il piano territoriale di coordinamento individua criteri e indirizzi, volti a specificare le scelte della pianificazione urbanistica comunale. Si tratta, quindi, di indirizzi normativi indiretti, che costituiscono uno sfondo comune per tutto il territorio provinciale. Con questa impostazione si vogliono ottenere due scopi principali:

- una uniformità di comportamento a scala provinciale;
- un servizio ai comuni che, al momento, non dispongono né di una lettura adeguata del territorio né di strumenti di piano adeguati alle esigenze di tutela e sviluppo locale che si intende promuovere.

Per i soli elementi di particolare interesse culturale e per le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili nelle diverse articolazioni del territorio rurale, il piano territoriale di coordinamento formula disposizioni normative direttamente operative. In fase di adeguamento al PTCP della pianificazione urbanistica comunale, i comuni sono tenuti a specificare ulteriormente dette prescrizioni.

Il sistema infrastrutturale per la mobilità restituisce un'immagine coerente della gerarchia e del ruolo delle singole componenti. Esso costituisce, oltre a un quadro degli interventi da attuare da parte dei diversi soggetti (Provincia, Anas, Ferrovie, etc.), un riferimento preciso per i Comuni, ancorché la definizione di singoli tracciati deve passare per la concertazione più ampia tra i soggetti interessati.

Il piano territoriale di coordinamento articola il territorio rurale (cioè l'insieme delle parti del territorio diverse da quello urbano anche di nuovo impianto) in:

- aree naturali strategiche per la definizione della rete ecologica provinciale;
- aree ad agricoltura con preminente funzione produttiva di beni (costituito dalle aree agricole in cui, per l'accertata qualità dei suoli, per le rese produttive attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche a fini di tutela ambientale);
- aree agro-pastorali (costituito dalle aree agricole che non presentano condizioni di continuità omogenea delle caratteristiche specificate per i terreni delle aree ad agricoltura con preminente funzione produttiva di beni).

Relativamente alle predette articolazioni del territorio, il piano territoriale di coordinamento stabilisce dei criteri e indirizzi da osservare nella pianificazione generale comunale al fine di preservarne i caratteri di componenti strutturanti la conformazione del territorio, e connotanti la sua identità. Il piano territoriale di coordinamento individua altresì:

- le aree e gli elementi di interesse storico-archeologico;
- gli insediamenti storici;
- i manufatti, gli edifici, i complessi edilizi, singoli e/o isolati, di interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale.

Per tutte le predette componenti territoriali il piano territoriale di coordinamento detta criteri e indirizzi alla pianificazione comunale affinché quest'ultima ne disciplini le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili in termini tali da garantire la tutela delle loro caratteristiche.

Segnatamente grazie a tali contenuti, il piano territoriale di coordinamento provinciale "ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici", di cui al decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 490. Su di essi si intende, comunque, costruire un'intesa con l'amministrazione statale per i beni e le attività culturali.

Analogamente si intende costruire intese, a valenza differenziata, con gli enti di gestione dei parchi interessanti parti del territorio della Provincia di Vibo Valentia, e cioè con l'Ente Parco Regionale delle Serre, quando verrà insediato. Non essendo ancora definito il Parco, si tratterà di individuare la sua perimetrazione di concerto con la Regione Calabria e con i comuni interessati, e di convenire i contenuti fondamentali della disciplina afferente l'intero territorio interessato dal parco, fermo restando che competerà poi al piano del parco specificarli per quanto attiene le zone ricadenti nella sua perimetrazione.

Relativamente alle aree ad agricoltura con preminente funzione produttiva di beni, infine, il piano territoriale di coordinamento detta criteri e indirizzi, da osservare dagli strumenti di pianificazione comunali, differenziati in rapporto alla primarietà, o meno, del loro riconosciuto interesse agricolo, in vista della loro salvaguardia da usi extra-agricoli, nonché, in genere, della definizione delle trasformazioni di tipo edificatorio ammissibili in funzione sia dello svolgimento delle attività colturali che delle necessità di presidio ambientale.

Per quanto riguarda il sistema insediativo, il piano territoriale di coordinamento individua distintamente:

- le aree urbane storiche;
- le aree urbane recenti a formazione compatta;
- le aree urbane recenti a formazione indefinita;
- le aree urbane con funzioni specialistiche.

E' espressamente previsto che gli strumenti di pianificazione comunali generali possano, fornendone adeguata motivazione, individuare e perimetrare le predette articolazioni del territorio urbano in termini difforni da quelli del piano territoriale di coordinamento, o perché si avvalgano di diversa cartografia storica, o perché assumano diversi riferimenti temporali, in relazione alla effettiva e documentata vicenda storica territoriale locale.

Per tutte le articolazioni del sistema insediativo da esso stesso individuate, e per le ulteriori articolazioni che richiede alla pianificazione comunale di individuare in base ai criteri da esso stesso indicati, il piano territoriale di coordinamento detta criteri e indirizzi alla pianificazione comunale affinché quest'ultima ne disciplini le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili in termini tali da mantenere le qualità (strutturali, formali, funzionali) in esse eventualmente riconosciute, e da conferire qualità ove siano riscontrate, o riscontrabili, carenze.

Nel dettare tali disposizioni il piano territoriale di coordinamento si prefigge i seguenti obiettivi:

- l'incremento delle qualità (strutturali, formali, funzionali) del sistema insediativo nel suo complesso e, per quanto possibile, di ogni sua articolazione;
- il massimo contenimento di nuovi impegni di suolo a fini insediativi.

Soprattutto in vista del secondo obiettivo, il piano territoriale di coordinamento fornisce ai comuni criteri e parametri da osservare nel quantificare puntualmente le domande di spazi per le diverse funzioni espresse nei rispettivi territori, e nel definire le scelte relative alle trasformazioni atte a darvi risposta.

Il piano dichiara di considerare di rilevanza sovracomunale le infrastrutture, le attrezzature e le attività che siano suscettibili di modificare, con esiti di lunga durata, l'assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell'ambito territoriale di riferimento e dell'incidenza degli effetti sull'assetto fisico o relazionale, quali:

- a) le linee di comunicazione ferroviaria, anche di tipo metropolitano;
- b) le linee di comunicazione viaria carrabile al servizio della popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti, nonché le relative intersezioni, i relativi svincoli e i caselli;
- c) i sistemi di trasporto pubblico, ove interessino gli ambiti territoriali di più di un comune, ovvero siano al diretto servizio di attrezzature di rilevanza sovracomunale;
- d) i punti intermodali delle predette linee di comunicazione e dei predetti sistemi di trasporto, quali stazioni ferroviarie e scali merci, stazioni delle linee di comunicazione ferroviaria di tipo metropolitano, autostazioni.
- e) le attività estrattive;
- f) i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, quali elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, ovvero per le telecomunicazioni, che interessino il territorio di più di un comune;
- g) gli impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui al servizio della popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti;
- h) gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi;

- i) le sedi direzionali della pubblica amministrazione sovracomunale;
- j) i parchi per attività produttive e i poli per attività culturali e ricreative
- k) le sedi sovracomunali di amministrazione della giustizia;
- l) le sedi universitarie, le grandi strutture di ricerca e i parchi scientifico-tecnologici;
- m) le attrezzature per l'istruzione secondaria superiore;
- n) gli impianti ospedalieri.

La Provincia di Vibo Valentia è impegnata a dare attuazione operativa al piano territoriale di coordinamento anche attraverso la formazione dei piani di settore di propria competenza, ai sensi della vigente legislazione, nell'osservanza delle disposizioni del piano territoriale per quanto attiene gli aspetti territoriali e la sostenibilità ambientale.

Il piano territoriale di coordinamento indirizza la pianificazione territoriale e urbanistica - e l'allocazione delle risorse disponibili - prioritariamente al mantenimento e all'arricchimento (miglioramento) del patrimonio fisso sociale esistente:

- quello ambientale-storico-documentale;
- quello infrastrutturale;
- quello insediativo con particolare attenzione al recupero e alla vitalizzazione dei tessuti insediativi consolidati (i centri e nuclei storici, le aree compatte definite nella loro forma urbana) e alla sistematica ri-qualificazione dei tessuti insediativi disomogenei di recente formazione.

Si tratta di indirizzare la pianificazione urbanistica a ripensare e a rielaborare il sistema insediativo attraverso l'assunzione "dell'ambiente costruito", che storicamente si è stratificato e consolidato, come contesto di riferimento della struttura insediativa di recente formazione e quindi come matrice delle operazioni di ricomposizione e di riqualificazione sia del tessuto insediativo urbano che dei tessuti insediativi diffusi.

Ne consegue che il "paesaggio" viene assunto come espressione delle relazioni che il sistema degli insediamenti ha con i suoi riferimenti ambientali (l'intorno territoriale) e quindi come matrice per la riqualificazione del territorio e per una riconversione, in termini di sostenibilità ambientale, del sistema insediativo nel suo complesso.

6.2. Il sistema paesistico e ambientale

6.2.1 La valorizzazione del paesaggio antropizzato e la rete dei beni culturali

6.2.1.1 Premessa

La provincia di Vibo Valentia può essere considerata una “città d'arte e di cultura” e tutto il suo territorio provinciale sorprende per la quantità e la qualità delle testimonianze artistiche e culturali presenti.

La presenza di oltre 1.100 siti, finora individuati nell’ambito dell’attività di analisi del PTCP, nei quali sono compresi beni archeologici e architettonici presenti nel territorio, determina diversi obiettivi perseguibili attraverso progetti che, nel rispetto del tessuto storico insediativo e della identità culturale espressa dalle popolazioni locali, possano contribuire alla conoscenza e alla fruizione dei beni stessi.

La provincia vibonese infatti è così ricca di beni culturali che spesso gli stessi residenti non conoscono del tutto l'estensione di questo patrimonio o la sua esatta collocazione sul territorio. E' compito pertanto delle istituzioni valorizzare questa ricchezza non solo per ragioni turistiche ed economiche ma soprattutto perché la consapevolezza della forza e della bellezza della propria identità culturale spinge a cercare un dialogo, uno scambio, un positivo confronto con gli altri, garantendo così un ulteriore arricchimento della propria cultura.

Il catalogare, il diffondere, il portare a conoscenza di tutti la ricchezza e il valore delle opere d'arte e di tutti i beni della nostra provincia, è un lavoro di documentazione e d'informazione preciso e completo, testimonianza di un grande impegno politico-culturale, una scelta di civiltà e democrazia, per la crescita della comunità. Mantenere la propria eredità storico, artistico e culturale, consentirne la conoscenza puntuale e diffusa significa permettere ad ogni generazione di comprendere meglio il proprio passato e di radicarsi maggiormente nella propria identità.

Da questa "premessa culturale" può nascere un progetto con l’obiettivo primario di permettere ad ogni cittadino residente la consapevolezza del valore dei beni culturali con cui convive ogni giorno. In seconda istanza occorre perseguire l’obiettivo di far divenire questo patrimonio di beni culturali una risorsa strategica per il turismo e per le imprese di qualità.

6.2.1.2 Aspetti progettuali

L’assenza della comprensione della vastità e della localizzazione di molte emergenze culturali localizzate sul territorio della Provincia di Vibo Valentia

porta ad ipotizzare la necessità che la memoria collettiva conservi il valore di tali beni antropici oggi non percepiti come elementi essenziali.

È possibile formulare alcune proposte di politiche per i beni culturali con la valorizzazione immateriale dei beni che potrebbe accompagnare il piano:

- la predisposizione di un piano di documentazione pubblica con segnaletica e targhe contenenti la denominazione e la breve storia del singolo bene storico lungo i percorsi di valorizzazione del territorio;
- L'inform^omatizzazione del territorio attraverso S.I.T., realizzato in associazione istituzioni preposte alla tutela e salvaguardia dei beni culturali, nonché con le istituzioni preposte alla ricerca e i privati o enti ed associazioni che intenderanno svolgere attività nel settore, per una azione di governo coordinata. Il coinvolgimento della Provincia in questa attività si traduce nel fatto che la gestione dei beni culturali, con particolare riferimento alle attività di documentazione sistematica, viene trasferita da una generale sfera di interesse ad una specifica sfera di competenza della Provincia che può assumere la gestione diretta della struttura informativa relativa ai beni culturali afferenti al proprio territorio anche alla luce del S.I.T. a cui la provincia è obbligata dalla legge regionale urbanistica L.R. 19/02. È possibile costruire degli "archivi integrati", attraverso i quali è possibile accedere a livello geografico alle diverse realtà territoriali (siti archeologici, città, parchi ...), ambito di ricerca di alcuni Progetti nazionali ed europei, tra i quali si indicano modelli virtuali e in scale, catalogazione informatica e fruizione web, sviluppo della didattica con l'adozione dei monumenti, la ricerca sul territorio, il riconoscimento e la descrizione dei beni, la loro apertura al pubblico attraverso percorsi guidati.

6.2.1.3 Gli itinerari: introduzione

La valorizzazione del territorio vibonese viene perseguita non solo attraverso la riqualificazione del patrimonio architettonico, ma anche tramite lo sviluppo di percorsi di valenza storico-urbanistica e turistica. Vengono quindi identificati sei percorsi che coinvolgono la costa, le aree del Monte Poro e del Mesima, le Serre, secondo una ottica che si associa alla strategia di valorizzazione del territorio costiero, allo sviluppo del turismo nella parte interna rispetto alla costa fino allo sviluppo di un turismo ambientale e alternativo nelle Serre.

ITINERARIO DELLA COSTA

L'itinerario interessa le coste che si affacciano sul Tirreno, tra il Golfo di Gioia Tauro e quello di S. Eufemia e associa un patrimonio storico-architettonico con un paesaggio di spiagge connotate da caratteri differenti.

Da nord a sud, Pizzo conserva la memoria ottocentesca dei Borboni e un centro storico di valore. Vibo Marina, Briatico e Zambrone presentano alcuni ritrovamenti archeologici ancora da valorizzare. Tropea raccoglie invece una moltitudine di presenze ecclesiastiche medievali e rinascimentali con un centro storico composto da una moltitudine di palazzi nobiliari. Drapia racchiude molti siti di interesse archeologico, chiese e castelli di notevole importanza. Ricadi, infine, mostra insediamenti archeologici greci e romani, alcuni edifici difensivi costieri, molte chiese e palazzi signorili.

Briatico presenta spiagge bianche, marina di Nicotera è caratterizzata invece da una spiaggia dorata, mentre a Capo Vaticano il percorso è intagliato nella roccia quasi a strapiombo sul mare.

ITINERARIO DEL SISTEMA DIFENSIVO COSTIERO

Le vicende storiche che si sono susseguite hanno portato alla realizzazione nella provincia di Vibo Valentia di un sistema difensivo costiero costituito da una serie di fortezze, torri e castelli di cui restano ancora oggi rilevanti testimonianze. L'itinerario storico-culturale di dirama lungo i comuni costieri e è rivolto alla visita di alcuni luoghi che intrecciano la bellezza del paesaggio con la presenza di antiche costruzioni.

A Pizzo, sulla strada costiera, si trova la Chiesetta di Piedigrotta, una costruzione scavata nel tufo, proseguendo in direzione sud si trova il centro storico ed il castello dove fu fucilato Murat. A Vibo Valentia si trovano testimonianze del succedersi di diverse civiltà: da quella greca di Hypponion, a quella romana di Vibona, a quella sveva di Monteleone. Si ritorna sulla statale 18 in direzione nord fino al bivio per Vibo Valentia Marina e il suo porto. Da qui si ritorna sulla strada costiera, proseguendo in direzione sud verso la vicina Bivona. Antico porto romano, Bivona conserva i ruderi del castello vicino alla nuova area industriale. Verso sud, sulla costiera, si raggiunge Briatico, luogo abitato dalla preistoria, con gli scavi archeologici di Punta Safò e con due torri di guardia costruite successivamente e i ruderi di un castello. Da Briatico il percorso si snoda verso Tropea, centro turistico balneare con antichi palazzi e chiese (la Cattedrale e la chiesa di S.Maria dell'Isola). Della sua antica cinta muraria rimangono alcuni tratti nella parte che si affaccia sul porto, mentre sul lato ovest si trovano le costruzioni a strapiombo sul mare. Scendendo ancora verso sud si trovano Ricadi con la Torre Ruffa e la zona turistica di Capo Vaticano con la necropoli di Brivadi.

Joppolo, a sud di Tropea, presenta i ruderi della Torre Parnaso che sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul lungomare, mentre il centro abitato si trova più in alto, arroccato su un costone roccioso. Infine, ancora più a sud si trova Nicotera, con le spiagge della Marina e il pregevole centro storico del '600-'700 dominato dal castello dei Ruffo, oggi sede del museo archeologico.

ITINERARIO DEI MULINI A RIDOSSO DEI COMUNI COSTIERI

La valorizzazione del territorio antistante i comuni costieri richiede operazioni di riqualificazione e di promozione di percorsi che si snodano lungo le strade che collegano mulini e trappeti che ancora oggi si possono visitare raggiungendo i paesi di Briatico, Zambrone, Zungri, Papaglioni, Filandari, Rombiolo, S. Calogero, S. Nicola, Motta Filocastro, Limbadi, Nicotera, Joppolo, Spilinga, Ricadi, Drapia, Tropea, Parghelia e Zungri.

Il percorso permette di percorrere un tratto di territorio con carattere ambientale di pregio connotato dal diramarsi di mulini, anche se molti sono in rovina e richiedono opere di tutela. I mulini, quando erano in uso, rappresentano luoghi con funzione collettiva, oltre che produttiva e segnano la storia materiale dei luoghi, collocati lungo i centri urbani del Monte Poro .

ITINERARIO PAESAGGISTICO DEL MONTE PORO

La pianura di Monte Poro è un'area dove lunghe distese pianeggianti, attraversate da percorsi rettilinei con un paesaggio legato ai terreni coltivati. Raggiungendo dalla statale le località Briatico, Zungri, Monte Poro, Madonna del Carmine, Coccorino, Joppolo, Puglisa, Nicotera, Motta Filocastro, Monte Poro, Spilinga, Brattirò, S. Domenica, Tropea, Caria, Monte Poro, Zaccanopoli, Parghelia e Briatico. Il panorama rivolto alla parte del mare è ampio.

ITINERARIO STORICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO NEL MONTEPORO E VIBO VALENTIA

A Vibo Valentia si stanno avviando i lavori per il costruendo Parco Archeologico, gestito ed attuato dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Reggio Calabria. Il parco, che comprende molti siti della città di Vibo Valentia e permetterà di visitare gli scavi (anche nella fase dei lavori) ancora oggi poco conosciuti.

L'itinerario abbraccerà una vasta area della zona del Monte Poro, che si snoda percorrendo le strade di collegamento tra le località di Briatico, San Costantino, Zungri, Papaglioni, Mesiano, Filandari, Rombiolo, Motta Filocastro, Mandaradoni, Badia, Nicotera, Preitoni, Caroniti, Coccorinello, Spilinga, Brattirò, Ciaramiti, S. Domenica, Tropea, Caria, Monte Poro, Zungri, San Costantino, Briatico fino a Punta Safò.

Il percorso permetterà di ammirare scorci di storia della Calabria, dalle necropoli ai resti greco-romani e da quelli dei primi insediamenti abitativi delle grotte rupestri dei monaci Basiliani a quelle dei primi insediamenti urbanisti distrutti con il terremoto del '700, dalle fortificazioni fino alle torri e ai castelli.

ITINERARIO DELLE SERRE

Il percorso si sviluppa nella zona montuosa delle Serre che presenta, accanto a un paesaggio boschivo di pregio, una successione di architetture tra cui alcune di tipo religioso rilevanti.

Il territorio si sviluppa tra la Sila e l'Aspromonte lungo le Serre, meta ideale per visitare ambienti boschivi, corsi d'acqua, montagne granitiche ricoperte da foreste. Nell'ampia conca dell'Ancinale, tra le foreste è situato l'antico borgo di Serra San Bruno, con la Certosa di Serra San Bruno, antico monastero ancora in esercizio con una notevole biblioteca custodita dai padri, attrae tradizionalmente turismo religioso. Nel territorio comunale di Serra San Bruno sono localizzate le vette più alte delle Serre: Monte Pecoraro (1423 m) e Monte Pietra del Caricatore (1414 m).

Il Monastero a Soriano, situato nelle vicinanze di Serra San Bruno, fu più volte distrutto e ricostruito con minore estensione. Le recenti scoperte di un sito di resti megalitici in Nardodipace possono rappresentare una potenzialità per lo sviluppo di un turismo differenziato.

A Mongiana si trovano i resti degli impianti siderurgici e della fabbrica d'armi di Mongiana del XVII e XVIII secolo, uno dei più importanti esempi di archeologia industriale esistenti nel territorio.

I boschi delle Serre sono tra i più belli dell'Appennino meridionale e, oltre al patrimonio edilizio storico, che nel panorama regionale assume elevata significatività, si devono sottolineare le emergenze storico-architettoniche che qualificano alcuni centri dell'area come punti notevoli di forte richiamo e potenzialità di valorizzazione.

ITINERARIO – MONTEROSSO

Naturale anello di congiunzione con i percorsi costieri e quello delle Serre, l'itinerario presenta risorse storico-archeologiche come il Ponte Borbonico dell'Angitola, i Ruderi di Rocca Angitola in territorio di Maierato, le Grotte trogloditiche di Polia, i Ruderi del Convento dei Padri Agostiniani di Francavilla, i Ruderi di Castemonardo, l'odierna Filadelfia e molti episodi di archeologia industriale dell'800 come filande, frantoi e mulini. Inoltre presenta emergenze ambientali notevoli come il lago Angitola, unica Oasi Naturalistica di rilevanza internazionale, i siti fluviali e montani di Monterosso, Polia e Capistrano.

Come ulteriore presenza di risorse storiche vanno segnalate tra quelle ecclesiastiche le Chiese di Monterosso, con statue del 600-700, quali il ciborio marmoreo del 500 ed il sarcofago di Pisani e la Chiesa di Capistrano, ove è conservato l'affresco attribuito a Ronoir.

Come presenze storico - urbanistiche – architettoniche si segnalano i centri storici di Filadelfia, Polia, Monterosso nonché centri museali come il Museo di Monterosso (Museo d'Europa) e quelle artistiche come la Biennale d'arte di Monterosso.

6.2.2 *L'articolazione del territorio rurale*

Come si è detto, in base alle analisi effettuate sul territorio aperto della provincia di Vibo Valentia, è stato proposto una classificazione dal punto di vista ambientale ed economico agrario in:

- aree naturali strategiche per la definizione della rete ecologica provinciale;
- aree di interesse agricolo.

Questa prima articolazione è tesa a individuare indirizzi atti alla salvaguardia delle risorse agro-ambientali che costituiscono la caratterizzazione strutturale dell'ambiente e del paesaggio ed elementi fondamentali del sistema produttivo.

Le aree naturali strategiche per la definizione della rete ecologica provinciale rappresentano in nuce la rete di connessione ecologica del territorio della provincia di Vibo Valentia. Esse comprendono quelle parti di territorio, in cui prevalgono nettamente classi di uso del suolo gradualmente sempre più indipendenti, nella loro evoluzione o equilibrio, dall'attività umana, o dove l'attività culturale dell'uomo non comporta cadenze periodiche brevi ma si caratterizza per cicli di diversi anni.

I comuni, sulla base delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento, devono evidenziare e disciplinare le risorse agro-ambientali, prestando particolare attenzione alle superfici boscate, alla fauna selvatica e al patrimonio edilizio rurale e possono individuare, all'interno del territorio a prevalente naturalità diffusa, degli ambiti di interesse agricolo. Questi corrispondono ai terreni agricoli, a bosco, legati ai nuclei insediativi, utilizzati con continuità o stagionalmente. I nuclei insediativi esistenti, che gli strumenti urbanistici dovranno individuare, presentano e dovranno continuare a svolgere la funzione di presidio del territorio. In sostanza, non possono avere carattere esclusivamente residenziale e di utilizzo saltuario o turistico. Queste parti del territorio a prevalente naturalità vengono definiti di controllo dei caratteri del paesaggio, in quanto presentano elementi di interesse paesaggistico, storico, testimoniale, naturale, legate ad esempio, al sistema insediativo dei nuclei e dei centri storici. Di conseguenza gli strumenti urbanistici dei comuni devono individuare e tutelare queste componenti.

Gli obiettivi per il territorio a prevalente naturalità diffusa sono tesi alla conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi

naturali e soprattutto alla conservazione degli attuali indici di copertura del suolo e delle componenti di maggior pregio naturalistico.

Un livello di definizione più approfondito è stato operato attraverso il riconoscimento nel territorio a prevalente naturalità di due ambiti definiti come territorio a prevalente naturalità caratterizzato da soprassuoli boschivi e territorio a prevalente naturalità potenziale in alveo fluviale.

Il territorio a prevalente naturalità caratterizzato da soprassuoli boschivi è l'ambito dove le caratteristiche di naturalità assumono una valenza maggiore e presenta caratteristiche naturali più accentuate e meno soggette all'azione antropica. Qui gli elementi caratterizzanti sono i versanti montani dove si presenta una continuità di classi di uso del suolo con una frequenza ripetuta e costante dei boschi, praterie di crinale e affioramenti rocciosi.

Al suo interno sono individuate, come ulteriore specificità di identità e caratterizzazione, particolari emergenze naturali (Bioitaly, emergenze geologiche, paesaggistiche e storico testimoniali etc.).

Il territorio a prevalente naturalità potenziale in alveo fluviale è costituito dalle rimanenti parti del territorio a prevalente naturalità e comprende quelle parti del territorio le quali possono assumere gradualmente una caratterizzazione sempre più indipendenti nella loro evoluzione o equilibrio, dall'attività umana, anche in presenza di usi agricoli. Sono le parti di territorio limitrofi ai corsi d'acqua, tipicamente costituite da forre o alvei fluviali, dove l'attività colturale dell'uomo è cadenzata in cicli di diversi anni (vedi ceduzione, taglio alto fusto, etc.) oppure dove l'attività agricola si limita alla raccolta dei prodotti senza modifiche sostanziali delle condizioni del suolo e soprassuolo (pascoli, etc.).

Il **territorio di interesse agricolo** comprende quelle parti di territorio in cui l'attività agricola caratterizza attualmente, ed ha caratterizzato in passato, l'intero sistema territoriale e rappresenta ancor oggi l'elemento strutturante la morfologia del territorio, del sistema insediativo e del paesaggio. Gli obiettivi per queste aree sono tesi alla contemporanea salvaguardia dell'attività agricola e del sistema territoriale-paesaggistico e socio-economico ad essa collegato.

Il territorio di interesse agricolo è articolato, secondo la capacità produttiva e la valenza paesaggistico-ambientale, in aree ad agricoltura con preminente funzione produttiva di beni e aree agro-pastorali.

Il territorio ad agricoltura con preminente funzione produttiva di beni è costituito da quelle aree che presentano una vocazione specificatamente agricola produttiva, con particolare specializzazione (es. oliveti, agrumeti, vigneti, seminativi,) e tipicità (aree potenziali per ambiti D.O.C., D.O.C.G., etc.), uno sviluppo

territoriale continuo e omogeneo per caratteristiche di organizzazione fondiaria, aziendale, poderale, e tipo di coltura. Gli obiettivi per queste aree devono mirare alla conservazione del tessuto produttivo agricolo tenendo presente contemporaneamente le valenze di tipo paesaggistico determinato da colture quali l'oliveto, l'agrumeto e il vigneto o da particolari tipologie di sistemazioni fondiarie (bonifica, terrazzamenti, etc.). I comuni, sulla base delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento, classificano i propri territori in funzione della loro caratterizzazione economico-agraria e possono individuare all'interno di queste aree, territori dove l'organizzazione agricola del territorio assume valenza paesaggistica.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle aree che hanno un ruolo specifico in termini di caratterizzazione socio-economica, paesaggistica e di presidio attivo del territorio, dove, cioè, una rilevante valenza ambientale è accompagnata da una contemporanea presenza di agricoltura "forte" oppure dove l'agricoltura è elemento fondamentale di costruzione e di mantenimento del paesaggio.

Gli indirizzi per queste aree devono tenere presente soprattutto gli aspetti inerenti il presidio antropico del territorio legato al mantenimento in loco di pratiche agro-forestali. Il territorio ad agricoltura con preminente funzione produttiva di beni assume funzione riconoscibile a livello provinciale di zone con esclusiva funzione agricola.

Il *territorio agro-pastorale* è riferito alle aree agricole che non presentano condizioni di continuità omogenea delle caratteristiche specificate per i terreni dei territori di interesse agricolo primario.

Gli obiettivi perseguiti devono tenere presente il contesto paesaggistico in cui viene a calarsi il tessuto agricolo, soprattutto per quanto concerne gli aspetti relativi alla connessione di questo con le zone urbane recenti (aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani; aree a economia agricola debole determinata dall'influenza urbana), con il sistema insediativo dei nuclei e centri storici con altre forme di utilizzazione del territorio (aree marginali a economia debole).

In sintesi, il piano territoriale di coordinamento individua la seguente classificazione quale primo elemento di riferimento per l'articolazione del territorio aperto per gli strumenti urbanistici comunali, i quali possono ulteriormente specificare le categorie proposte:

- aree a prevalente naturalità caratterizzato da soprassuoli boschivi;
- aree territorio a prevalente naturalità potenziale in alveo fluviale;

- aree territorio ad agricoltura con preminente funzione produttiva di beni;
- aree territorio agro-pastorale.

Indirizzi gestionali e criteri normativi

Le disposizioni relative al territorio rurale sono riferite all'articolazione del territorio rappresentata nella tavola n B.3, *Le strutture ambientali e territoriali*.

Il piano territoriale prevede che la pianificazione comunale provveda:

- a specificare e articolare le categorie indicate dal PTCP, in ragione delle caratteristiche specifiche dei territori considerati;
- a tradurre le delimitazioni di tali aree alla scala comunale;
- ad applicare alle diverse componenti del territorio così individuate le regole definite dal piano territoriale.

In via generale, per l'intero territorio provinciale, il PTCP esclude, sostanzialmente, la possibilità di nuova edificazione nel territorio agro-forestale, ad eccezione delle opere pubbliche e, nelle parti di tale territorio a minori connotati di naturalità, degli interventi finalizzati a soddisfare le esigenze abitative di addetti all'agricoltura e alla realizzazione di annessi rustici e quelli connessi con l'agriturismo.

In quest'ultimo caso, la nuova edificazione è definita ammissibile soltanto alle seguenti condizioni:

- che avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di un fondo rustico e delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari;
- che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli addetti, siano dimostrate attraverso un piano di sviluppo aziendale o interaziendale;
- che siano rispettati precisi parametri che rapportino le quantità edificabili alle qualità delle singole colture praticate nel fondo rustico interessato, sulla base dell'assunto generale per cui alla quantità di spazio edificato a uso abitativo o agriturismo deve corrispondere una superficie fondiaria minima.

La gestione del sistema agroforestale, dovrà essere differenziata a seconda della funzione specifica attribuita: di valenza ambientale, di produzione di beni ad elevata qualità, di sviluppo produttivo compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente, e così via. Si dovrà riferire ai seguenti indirizzi:

- interventi di sostegno socio-economico basati sulla qualificazione dell'offerta (produzioni di elevata qualità ottenute in asciutta e con limitato ricorso ad input chimici), attraverso incentivi alla razionalizzazione agronomica, alla tipicizzazione dei prodotti, e alla realizzazione di strutture di aggregazione dell'offerta;
- incentivazione di attività di agriturismo e di turismo rurale;
- promozione di programmi di manutenzione funzionale della rete idrografica (torrenti, fossi) e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti; pulitura degli alvei da vegetazione, sedimenti, rifiuti; monitoraggio dei processi di erosione in alveo e di dissesto delle sponde
- definizione di programmi di manutenzione/ripristino e corretto inserimento ambientale dell'infrastrutturazione rurale;
- valorizzazione, nel quadro degli incentivi comunitari esistenti (POP), delle colture legnose tradizionali, che rappresentano agro-ecosistemi di elevato valore ecologico, estetico e paesaggistico;
- definizione di interventi pilota di recupero di cave abbandonate, con l'ausilio di idonee tecniche bioingegneristiche e di essenze autoctone;
- definizione di programmi di manutenzione/ripristino dell'infrastrutturazione rurale (viabilità interpodere, muretti divisorii in materiali tradizionali, toponomastica, ecc.);
- definizione di programmi pilota di restauro/recupero a fini plurimi dei borghi rurali e delle masserie sparse, con riferimento alle funzioni organizzativo-produttive, di tutela dei valori storici del paesaggio rurale, di ricerca, educazione, formazione;
- promozione di interventi di manutenzione funzionale delle sistemazioni agrarie tradizionali (cigionamenti, terrazzamenti) con obiettivi di difesa dei suoli e di conservazione del paesaggio;
- incentivazione di opere di recupero e riutilizzo agronomico delle acque di sgrondo;
- la definizione di interventi pilota di recupero a fini plurimi di aree degradate a causa di interferenze antropiche di varia origine (escavazione di inerti, discarica abusiva di materiali, distruzione della vegetazione).

6.2.3 *Tutela e sviluppo degli ecosistemi*

Le aree naturali strategiche per la definizione della rete ecologica provinciale individuate dal piano territoriale di coordinamento comprendono al loro interno le aree protette istituite ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, la riserva naturale biogenetica “Cropani – Micone”, la riserva naturale biogenetica “Marchesale” e l’oasi di protezione “Lago Angitola”, nonché i siti di interesse comunitario (SIC).

Per le aree protette di cui sopra, formalmente riconosciute e istituite, valgono le relative e specifiche norme di piano e/o regolamento. Il piano territoriale di coordinamento individua inoltre le aree di elevata qualità ambientale presenti nel territorio provinciale, riconoscendole, in particolare:

- nel territorio a prevalente naturalità;
- nel sistema dei corsi d’acqua superficiale e nella relativa vegetazione ripariale;
- nelle aree boscate.

Nel loro insieme, tali ambiti formano le aree naturali strategiche per la definizione della rete ecologica provinciale. Si tratta di aree che il piano territoriale di coordinamento riconosce come elementi fondativi della struttura identificativa del territorio provinciale in quanto presentano valenze e significati paesaggistico ambientali di rilevanza provinciale; pertanto richiedono una azione unitaria di tutela specificamente orientata alla salvaguardia dei valori e dei connotati identificativi che vi sono presenti. Ogni intervento dovrà essere verificato sotto una molteplicità di aspetti al fine di mantenere o modificare in modo equilibrato i caratteri propri di questi territori. Una tutela che anche in queste situazioni, non può essere esercitata in modo statico esaurendosi nel soddisfacimento di norme e parametri ambientali ma richiede azioni coordinate mirate all’integrazione delle risorse territoriali e ambientali da sviluppare con le politiche e con le azioni proprie dello sviluppo del territorio rurale e operando all’interno delle politiche europee per l’ambiente.

Queste aree sono da considerare come aree di riferimento primario per l’istituzione di altre aree protette (con specifico e successivo atto, che chiaramente individui volontà, obiettivi, forme di gestione e risorse) con le procedure e le modalità stabilite dalla legislazione nazionale e regionale. All’interno delle aree di qualità ambientale potranno essere istituiti parchi e riserve nazionali, regionali o provinciali. In particolare, l’individuazione di queste aree dovrà costituire uno dei criteri per la delimitazione definitiva del Parco regionale delle Serre.

I comuni potranno comunque individuare aree naturali protette di interesse locale anche al di fuori delle aree di qualità ambientale individuate dal piano territoriale di coordinamento attraverso un quadro conoscitivo che illustri i valori del sito e motivi le scelte.

L'insieme del territorio riconosciuto di elevata qualità ambientale, per l'unicità delle situazioni paesaggistiche e ambientali che presenta, costituisce l'intelaiatura fondamentale e strutturale della provincia di Vibo Valentia; costituisce altresì la maglia primaria della rete di connessione delle biodiversità degli ecosistemi, le fasce e i "ponti" di continuità ambientale che mettono in relazione, tra loro e con il loro intorno agricolo le "strutture territoriali" presenti nel territorio provinciale.

L'analisi delle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche rende possibile una visione d'insieme del territorio provinciale, nell'ambito della quale ciascuna risorsa ambientale si caratterizza, oltre che per gli aspetti morfologici-strutturali che le sono propri, per la rete di relazioni e connessioni funzionali ed evolutive che la lega a tutti gli altri elementi del sistema territoriale considerato.

In un contesto di rete ecologica provinciale, le diverse componenti delle aree montane rappresentano i grandi *patches* a maggior grado di naturalità e più elevata continuità, nella quale i restanti elementi si trovano in qualche modo immersi. I valori paesaggistici, vegetazionali e faunistici che caratterizzano nel loro complesso le aree montane inducono a guardare ad esse, al di là della perimetrazione delle riserve naturali esistenti, come a un unico esteso parco a scala provinciale.

Al contorno dei rilievi granitici, *i versanti di raccordo morfologico e i pianalti intermedi terrazzati* svolgono l'importante ruolo di *aree tampone*, caratterizzate dalla presenza di paesaggi agro-forestali complessi, la cui evoluzione è localmente influenzata dalle dinamiche di abbandono colturale, con la conseguente espansione di formazioni vegetali pioniere, cespuglive e boschive.

All'interno della corana dei rilievi collinare è inserita la rete dei *corridoi fluviali*, con gli alvei e le aree di fondovalle che afferiscono prevalentemente al bacino del Mesima e del Marepotamo e a quello dell'Angitola. La rete ecologica ripariale si presenta a scala provinciale con un buon grado di naturalità anche se discontinuo e parzialmente alterato, specialmente nei tratti di pianura, da interventi di rettificazione delle sponde. L'area dell'Angitola, per le particolari qualità di integrità ambientale, costituisce un importante elemento di connessione tra le aree montane delle Serre e la piana costiera a nord di Pizzo.

A nord-ovest dello spartiacque del Mesima l'altopiano del Monte Poro è caratterizzato dalla presenza di aree agricole di grande valore ambientale e da

versanti incisi da profondi solchi valivi che scendono verso il mare a elevato grado di naturalità.

Un elemento di spicco della rete ecologica provinciale è rappresentato infine dalla *fascia costiera*, da Pizzo a Nicotera, e specificatamente di Capo Vaticano. L'area è caratterizzata dalla presenza di falesie e scogliere con ecosistemi marini a vario stato di conservazione, sebbene per lunghi tratti fortemente alterati dallo sviluppo urbano prevalentemente di tipo turistico.

Si consideri le connessioni ambientali tra il sistema dell'Angitola e quello delle Serre attraverso i segni trasversali dei corsi d'acqua e della vegetazione ripariale; la funzione di collegamento delle masse boschive che trovano i loro "punti di forza" nel territorio a prevalente naturalità individuato dal piano territoriale di coordinamento. E ancora, la funzione di cerniera e di connessione che assume il massiccio del Monte Poro nel raccordo tra la Valle del Mesima, l'altopiano vibonese e le scogliere di Capo Vaticano.

I diversi elementi della rete ecologica provinciale configurano nel loro complesso un insieme estremamente complesso e differenziato di risorse, da riconnettere e riqualificare, con opportuni interventi, in un sistema organico e continuo di aree pregiate: un unico percorso nella natura, nel paesaggio e nella storia, dalla fascia costiera ai rilievi collinari e montani, verso l'interno, attraverso i corridoi fluviali, da riqualificare nei loro valori originari, naturalistici ed ambientali.

Il piano territoriale di coordinamento disciplina le aree naturali strategiche per la definizione della rete ecologica provinciale, che nel loro insieme costituiscono un sistema a rete di interesse provinciale, con norme finalizzate a garantirne il mantenimento, l'arricchimento e la valorizzazione integrale. Si tratta di garantire la tutela funzionale e ambientale di queste aree e, più in generale del territorio rurale.

Le norme che disciplinano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie delle aree agricole possono razionalmente conseguire sia finalità di tutela funzionale, (tutela della presenza e dello sviluppo di attività agricole) sia qualità proprie del territorio rurale, senza necessariamente dover ricorrere a immagini di parchi non istituiti. Resta da sottolineare che le qualità del territorio non sono, ovviamente circoscrivibili al "territorio di prevalente naturalità" e alle componenti territoriali strettamente connesse (corsi d'acqua, aree boscate, aree umide). Il piano territoriale di coordinamento riconosce e intende promuovere il riconoscimento di elementi di qualità su tutto il territorio provinciale con particolare attenzione al territorio rurale.

Indirizzi gestionali e criteri normativi

Il ruolo attribuito al sistema montano e alle altre aree individuate come “strategiche” per la costituzione di una vera e propria rete ecologica provinciale, portano a integrare le regole volte alla tutela delle componenti naturali con un ventaglio di azioni di prevenzione e di gestione, quali:

- la definizione di programmi di difesa attiva dagli incendi boschivi;
- le attività previsionali e di monitoraggio dei fenomeni di dissesto;
- la definizione e l’incentivazione di sistemi plurimi di utilizzo del bosco a elevata compatibilità ambientale, in grado di conciliare le esigenze di valorizzazione produttiva con la fruizione turistico-ricreativa, la tutela della vegetazione della flora e della fauna selvatiche, la difesa del paesaggio, la sicurezza idro-geologica del territorio;
- la programmazione di interventi razionali di riforestazione, basati sulla valutazione attitudinale preventiva dei siti e sull’utilizzo di essenze autoctone;
- la programmazione razionale delle attività pascolative al fine di prevenire eventuali processi degradativi sulla vegetazione e sui suoli;
- il sostegno socio-economico, nel quadro degli incentivi comunitari esistenti (Agenda 2000), delle produzioni tradizionali montane (es. produzioni zootecniche montane, prodotti del bosco e del sottobosco), basato sulla qualificazione dell’offerta, sulla tipicizzazione, sul potenziamento di fonti integrative del reddito (agriturismo);
- la definizione e l’implementazione di programmi di manutenzione funzionale della rete idrografica (torrenti, fossi) e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti; la pulitura degli alvei da vegetazione, sedimenti, rifiuti; monitoraggio dei processi di erosione in alveo e dissesto delle sponde;
- la definizione di programmi di manutenzione/ripristino e corretto inserimento ambientale dell’infrastrutturazione rurale montana; valutazione di impatto ambientale delle opere di nuova realizzazione, con speciale riferimento alle aree sensibili e/o di elevata qualità ambientale.

6.3. Il sistema insediativo

6.3.1 La riorganizzazione del tessuto insediativo esistente

Il piano territoriale di coordinamento considera gli insediamenti come una risorsa a cui dedicare una grande attenzione. C’è una forte differenziazione nella configurazione del sistema insediativo della provincia di Vibo Valentia; ci sono differenziazioni anche nelle modalità e nelle intensità con cui si sono manifestate

le recenti trasformazioni. Queste differenti connotazioni delle realtà locali saranno oggetto di particolari valutazioni e riconoscimento da parte dei piani strutturali dei comuni, integrando, nel dettaglio, le conoscenze provinciali e specificando, nelle concrete situazioni locali, gli indirizzi del piano territoriale di coordinamento.

Il piano territoriale di coordinamento fornisce alla pianificazione comunale le principali indicazioni orientative, necessarie a sviluppare i contenuti operativi, e la normativa di sua specifica competenza comunale in coerenza e all'interno di una strategia generale che sposta l'attenzione dalla crescita degli insediamenti, al mantenimento e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti.

Questo, in termini urbanistici, comporta l'adozione di un criterio generale: la riorganizzazione degli abitati dovrà avvenire prevalentemente attraverso il consolidamento e la riqualificazione dell'esistente, ma senza incidere negativamente sulla sua immagine complessiva e cioè tenendo strettamente conto sia delle configurazioni tipologiche e delle strutture insediative storiche, sia della conformazione specifica dei siti. L'assunzione di questo criterio richiede, in particolare per i centri minori, che l'eventuale nuovo sviluppo degli abitati è ammissibile solo quando sia accertata la necessità di soddisfare fabbisogni locali arretrati di servizi e abitazioni, attraverso analisi di dettaglio che aggiornino e verifichino gli elementi conoscitivi e i criteri indicati dal piano territoriale di coordinamento e dopo aver verificato le potenzialità offerte dal riutilizzo del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.

Finora la crescita degli insediamenti, pur considerando la diversa evoluzione con cui si è manifestata nelle diverse aree del territorio provinciale, ha prodotto una urbanizzazione discontinua e un'attività edilizia frammentata e minuta che ha compromesso più suolo di quanto effettivamente ne sia stato utilizzato; da qui le frange urbane senza qualità, la scomparsa di elementi di riconoscibilità e la perdita della forma urbana: si consideri la crescita urbanistica che si è sovrapposta, alterandola, alla maglia insediativa storica dell'area vibonese; la formazione di un "continuo" urbanizzato nelle aree cosriere; la crescita edilizia dispersa nei comuni affacciati verso la piana di Lamezia o in quelli della corona del Poro.

Lo stato del territorio, rilevato attraverso il quadro conoscitivo, evidenzia che la continua crescita degli insediamenti rende illusoria una loro riqualificazione: l'esperienza degli ultimi cinquanta anni di trasformazioni ha mostrato con chiarezza che non si realizza qualità insediativa inseguendo affannosamente la crescita urbana. Le attuali condizioni degli insediamenti mostrano una diffusa mancanza di qualità urbana ambientale e funzionale. E' necessaria una inversione di tendenza che sposti l'attenzione dall'esterno degli attuali limiti urbani all'interno degli stessi, e al riconoscimento delle permanenze proprie della struttura insediativa storica e dell'insediamento urbano compatto.

Il recupero dei centri storici

Il piano territoriale di coordinamento indirizza la pianificazione urbanistica comunale a “rielaborare” il sistema insediativo attraverso l’assunzione “dell’ambiente costruito” che si è storicamente configurato come “contesto di riferimento” per riorganizzare la struttura insediativa nel suo complesso e, in particolare, per riordinare quella di recente formazione; quindi di assumere la struttura storica originaria come matrice per le operazioni di riqualificazione e di ricomposizione sia del sistema insediativo urbano, sia della struttura insediativa diffusa sul territorio. Si tratta di porre attenzione oltre che ai singoli episodi costituiti dai centri storici di rilevante visibilità (Vibo Valentia, Troppa, Pizzo, Serra S. Bruno) alla rete dei centri e dei nuclei di antica formazione che caratterizzano le diverse parti del territorio provinciale (p.e. Drapia, Nicotera, Mileto, Briatico, Ricadi, Soriano Calabro, Filadelfia).

Il piano territoriale di coordinamento propone agli enti locali di sviluppare politiche “di rete” dei sistemi insediativi che spesso richiedono un impianto progettuale e di coordinamento sovracomunale. Questo in particolare per il sistema insediativo di Vibo Valentia (sviluppato lungo l’asse Pizzo-San Calogero) che, più di altri, richiede “politiche di rete” per poter attribuire, dove possibile, ruoli specifici e differenziati ai singoli piccoli centri favorendo le tendenze in atto del consolidarsi di forme di specializzazione economica (anche connesse al turismo e all’agricoltura) e funzionale; per stimolare le relazioni e le interdipendenze tra le diverse parti dell’area promuovendo la tipologia organizzativa dei “servizi diversi in centri diversi”.

L’attenzione viene posta alle relazioni che l’insediamento ha con il suo intorno ambientale, con il suo contesto territoriale. Conseguentemente il paesaggio (che è l’insieme di sistemi insediativi di matrice storica, di assetti agrari, di elementi naturali, di documenti materiali espressione delle culture locali) viene considerato come l’espressione del profondo e stratificato rapporto dell’uomo con il territorio; rapporto che si manifesta attraverso le relazioni tra la struttura insediativa e i suoi riferimenti ambientali. Il paesaggio, con le sue specifiche differenze, costituisce quindi la matrice per il riconoscimento delle regole locali necessarie per la riqualificazione del territorio e la riconversione ambientale del sistema insediativo. L’insediamento storico (centri, nuclei e insediamenti non urbani), per quanto trascurato e degradato, e il territorio agricolo, per quanto alterato, costituiscono ancora riferimenti intorno ai quali è possibile ancorare la riorganizzazione (o rielaborazione) degli insediamenti e del territorio. E’ qui che è necessario ricercare e riconoscere le regole per orientare reali operazioni di riqualificazione sia urbana che territoriale. E per evitare che operazioni di riqualificazione si traducano in banali interventi di “riuso urbano” distanti e indifferenti ai luoghi e alle specificità urbane locali in cui vengono a collocarsi.

Il piano territoriale di coordinamento promuove il riconoscimento delle permanenze insediative storiche indirizzando la pianificazione comunale alla comprensione delle regole di formazione e di evoluzione dei tessuti insediativi locali e al riconoscimento dei luoghi fisici, delle opere e dei manufatti di valore storico, architettonico e documentale che costituiscono le tracce della struttura insediativa storica.

La riqualificazione e ricomposizione degli insediamenti esistenti

Gli indirizzi normativi rivolti ai Comuni sono finalizzati a definire operazioni e modalità tecniche coerenti con l'obiettivo generale di pervenire a una riqualificazione complessiva del tessuto insediativo attraverso:

- l'arresto della dispersione insediativa in aree, come alternativa alle attuali tendenze disgregative del "territorio rurale";
- il fare riacquistare funzioni e leggibilità ai centri di antica formazione con il recupero, la manutenzione e il miglioramento delle qualità presenti nella struttura insediativa storica e nelle strutture urbane ordinate e compatte formatesi fino agli anni quaranta-cinquanta;
- il riordino, la riqualificazione e la ricomposizione morfologica e funzionale del sistema insediativo di recente formazione, attraverso il completamento dei tessuti non saturi e operazioni di riuso urbano, dando priorità all'organizzazione delle attrezzature, dei servizi e delle infrastrutture a rete;
- l'individuazione dei limiti urbani degli insediamenti con una qualificazione dei margini degli insediamenti stessi con l'introduzione al loro interno di componenti "naturali" e di riconoscibili elementi di qualità urbana.

I comuni, anche attraverso la verifica e l'integrazione del quadro conoscitivo provinciale individuano e delimitano nel dettaglio i sistemi insediativi locali facendo riferimento alle categorie individuate dal piano territoriale di coordinamento, quali:

- a) aree urbane storiche (urbane e non urbane);
- b) aree urbane recenti a conformazione compatta;
- c) aree urbane recenti a conformazione indefinita.

Le categorie a) e b) costituiscono, nel loro insieme, le aree urbane "compatte" dotate di elementi di riconoscibilità e di impianto urbanistico ordinato e di qualità. Sono riconoscibili nei tessuti urbani che si sono evoluti e formati fino alla prima metà del secolo scorso, prima delle grandi trasformazioni del secondo dopoguerra.

La categoria c) comprende gli insediamenti formatesi dopo gli anni cinquanta; qui i tessuti sono disomogenei, i limiti e le strutture urbane non sono più chiaramente definite e percepite.

Il tessuto insediativo storico dovrà essere riconosciuto e individuato nel suo complesso: centri, nuclei, insediamenti e case sparse, integrando nel dettaglio le conoscenze provinciali e facendo riferimento all'impianto cartografico I.G.M. (1878), nonché alle carte storiche e all'impianto del catasto. Dovrà comprendere l'impianto e gli elementi di viabilità storica tutt'ora esistenti e gli elementi fisici del contesto proprio dell'insediamento. Al riguardo, i comuni dovranno individuare le aree di pertinenza degli insediamenti storici da disciplinare in coerenza con l'obiettivo del riconoscimento delle persistenze insediative storiche e del loro contesto fisico – ambientale.

Il piano territoriale di coordinamento promuove il riconoscimento delle qualità presenti nelle strutture urbane compatte che si sono formate, in adiacenza ai centri storici, fino alla prima metà del secolo. Questa tipologia insediativa è chiaramente leggibile nei centri urbani di maggiore dimensione: Vibo Valentia, Troppa, Serra San Bruno, Mileto, San Calogero, Nicotera. Ma insediamenti compatti, con impianto urbanistico elementare, ma ordinato, di dimensione contenuta, sono presenti, spesso nella forma di tessuti lineari, in altre parti di territorio che i Comuni dovranno individuare e disciplinare all'interno degli indirizzi del piano territoriale di coordinamento, integrando così nel dettaglio il quadro conoscitivo provinciale.

Per il tessuto insediativo compatto e consolidato il piano territoriale di coordinamento indirizza la pianificazione comunale al riconoscimento delle relazioni percettive e funzionali con il centro storico, mantenendo e arricchendo gli elementi e le componenti di "naturalità", le discontinuità dei tessuti edilizi, gli episodi e i "varchi" di verde, le strutture urbane di connessione.

L'obiettivo da perseguire è rappresentato dall'aumento della qualità urbana e dal controllo della complessità funzionale dell'insediamento. Per queste parti di territorio va salvaguardato e rafforzato, come per il centro storico di norma adiacente, il carattere di "centralità" urbana attraverso interventi sulla mobilità favorendo l'accessibilità pedonale e ciclabile e la valorizzazione delle potenzialità offerte dal piano del trasporto pubblico locale.

Gli insediamenti di recente formazione sono quelli che si sono formati nell'ultimo cinquantennio: si caratterizzano in tessuti con debole e disomogena struttura urbana, con scarsa complessità funzionale e con prevalente uso residenziale.

Il piano territoriale di coordinamento indirizza la pianificazione comunale ad attivare operazioni di qualificazione degli insediamenti di recente formazione attraverso:

- l'individuazione e il rafforzamento degli elementi di struttura urbana esistenti; l'attivazione di meccanismi per realizzare e/o completare, concretamente, la dotazione dei servizi, delle attrezzature puntuali, del verde attrezzato e/o di connessione, delle opere di urbanizzazione a rete;
- la promozione della diversificazione e dell'integrazione funzionale attraverso la predisposizione di strumenti operativi, dei piani urbanistici comunali formalmente definiti;
- l'individuazione dei "limiti urbani" con operazioni di qualificazione dei margini degli insediamenti operando, prioritariamente, sulla organizzazione dei servizi e delle attrezzature urbane e sul sistema del verde di connessione;
- i "limiti urbani" dovranno essere individuati dalla pianificazione comunale anche per le frange e i tessuti insediativi, spesso lineari, formatesi, negli ultimi cinquanta anni, nel territorio aperto al fine di porre rimedio alla casualità insediativa, attraverso operazioni di riordino e di completamento in rapporto sia alla dotazione delle infrastrutture esistenti, sia nel rispetto dell'assetto morfologico e storico dei luoghi;
- l'attenzione da porre ai "vuoti urbani" alle discontinuità strutturali nel sistema insediativo di Vibo. Discontinuità e "vuoti urbani" da riconoscere come elementi strutturali per conseguire un recupero di qualità degli insediamenti fortemente trascurati nell'ultimo cinquantennio.

6.3.2 *La rete delle aree per la produzione*

Obiettivo del PTCP nelle politiche di localizzazione industriale è definire, sulla base dell'analisi conoscitiva e dei programmi in atto, gli ambiti del territorio provinciale ove consolidare le aree esistenti e promuovere la realizzazione di nuove aree attrezzate.

L'analisi del territorio ha posto in evidenza le seguenti caratteristiche della struttura produttiva (vedi mappa A⁵):

- nella zona settentrionale della provincia, nel comune di Maierato e limitrofi, si riscontra una specializzazione *nel settore alimentare, tessile e*

⁵ Secondo il censimento intermedio Istat del 1996, ultimo disponibile per singoli settori di appartenenza delle imprese

metalmecanico, risultato sia della specializzazione dell'area che della fuoriuscita di imprese da Vibo Valentia;

- nel capoluogo, si riscontra una presenza matura ma ancora importante dell'*industria metalmecanica* e del suo indotto nei comuni limitrofi;
- nell'area montana di Serra San Bruno e nel versante collinare si rileva una specializzazione nell'*industria di lavorazione del legname* (mobili, vimini, alcune lavorazioni artigianali come la produzione di pipe) spesso a carattere artigianale e di *industria nel settore di lavorazione dei prodotti del bosco* (Serra San Bruno, Mongiana, Fabrizia, Brognaduro, Simbario, Spatola e Nardodipace); nel Monte Poro invece (a Rombiolo e San Calogero) si osserva una presenza di *industria nel settore agroalimentare e zootecnico*; infine si riscontra una relativa concentrazione di addetti nel tessile nell'area del Mesima (a Mileto, Jonadi e San Costantino Calabro).

Relativamente alle nuove iniziative in atto si segnala il progetto promosso dal Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Vibo Valentia per la realizzazione di un'area industriale di rilevanti dimensioni (primo stralcio funzionale –75 Ha) nell'area del Mesima, in prossimità dello svincolo autostradale Serre.

Per tale progetto il Consorzio ha provveduto a redigere uno studio di fattibilità (finanziato nell'ambito del APQ "Sviluppo Locale") nel quale viene prevista la realizzazione di sette comparti settoriali oltre a un'area attrezzata a servizio degli autotrasportatori. Il progetto inoltre è stato inserito tra gli interventi da finanziarsi (in quota parte) sul Progetto Integrato Territoriale "Serre".

L'offerta di spazi produttivi nella provincia è rappresentata invece da:

- due aree industriali nel capoluogo, a Portosalvo e Aeroporto, aree ormai sature e poco attrezzate, che non rispondono alla necessità delle aziende di disporre di servizi avanzati e di una struttura logistica adeguata;
- una pluralità di PIP comunali che forniscono spazi di piccola dimensione su base locale in prevalenza destinati a aziende artigiane.

La proposta di piano è indirizzata quindi a *rafforzare* la struttura produttiva esistente e a *stimolare la cooperazione* tra imprese.

I criteri per l'individuazione delle aree industriali sono stati:

- elevata accessibilità ai sistemi di trasporto;
- centralità rispetto al sistema urbano–produttivo regionale e provinciale,
- vicinanza ai mercati del lavoro e di consumo;
- specializzazione presente nel territorio;
- possibilità di creare aree a valenza sovracomunale.

Sulla base di tali informazioni è possibile definire i seguenti indirizzi in tema di politiche per la localizzazione degli insediamenti produttivi.

Aree esistenti di rilevanza sovracomunale

1. Nella zona settentrionale, il tessuto industriale della zona di Maierato e dei comuni limitrofi può essere sviluppato incentivando la localizzazione di imprese nel settore alimentare e tessile nella zona, eventualmente ampliando l'area industriale esistente di Maierato e creando accordi con comuni di altre aree vicine che hanno promosso accordi volontari per lo sviluppo industriale (vedi Cannalia), nel caso in cui si riscontri una domanda consistente di insediamento di imprese. Le politiche andrebbero finalizzate a sviluppare complementarità tra le funzioni delle aree esistenti e progettate.
2. Nell'area del capoluogo, le attività produttive metalmeccaniche dovrebbero essere concentrate in uno dei due insediamenti esistenti (Vibo- Porto Salvo e Vibo-Aeroporto), liberando una delle due e andrebbero forniti servizi adeguati alle imprese. Le azioni vanno orientate alla promozione politiche di consolidamento e valorizzazione delle attività esistenti, prevedendo in situazioni di insediamenti dismessi la sostituzione degli stessi anche con attività di tipo terziario. Vanno valorizzate e aggregate altre aree comunali, sulla base di accordi volontari tra comuni in modo da sostenere una politica di "adattamento" delle aree esistenti sulla base delle esigenze delle imprese a valenza locale che non intendono ricollocarsi in altre aree attrezzate lontane, promuovendo in questo modo investimenti sostenibili da parte dei comuni stessi o dei consorzi tra comuni.

Nuove aree a rilevanza sovraprovinciale

Il Piano individua la possibilità di realizzare un piccolo polo industriale nella Valle del Mesima presso lo svincolo autostradale di Serre o Mileto finalizzato a attrezzare l'area delle Serre vicina all'autostrada e a creare un baricentro nella zona centrale della provincia posta in localizzazione mediana tra il porto di Gioia Tauro, Lamezia Terme e la direttrice industriale di Catanzaro, quindi il zona strategica dal punto di vista commerciale.

Le possibili alternative di localizzazione nei pressi dello svincolo di Serre sono numerose. La prima è quella indicata dal progetto del Consorzio per il nucleo di Sviluppo industriale in prossimità dello svincolo autostradale "Serre". La realizzazione di quest'area dovrà avvenire per stralci funzionali autosufficienti dimensionati in relazione alle domande di superficie espresse dalle aziende.

Di seguito vengono presentate altre 4 opzioni di localizzazione nell'area del Mesima (vedi tabella 1) che risultano idonee sia sotto il profilo geologico che urbanistico e infrastrutturale.

Questa analisi è corredata da un'analisi dei punti di forza e debolezza di ciascuna delle alternative di localizzazione. Le comunità locali potranno scegliere la più adeguata alle esigenze delle imprese. Sotto il profilo dell'accessibilità al sistema dei trasporti, della struttura geomorfologica del terreno e della dimensione sovracomunale e l'area di Francica, S. Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ippona risulta adatta alle necessità del territorio.

Oltre alle strutture di servizio per gli autotrasportatori, già previste nell'ambito dello SdF, risulta utile approfondire, in fase di progettazione definitiva, la fattibilità di un raccordo con la rete dei trasporti e ferroviaria (considerando anche il tracciato della nuova linea AV); ciò al fine di verificare la fattibilità di realizzazione di un nodo intermodale a servizio del territorio provinciale.

La seconda area individuata, potenzialmente orientata ad accogliere insediamenti produttivi a valenza sovracomunale e sovraprovinciale, è quella in prossimità dello svincolo autostradale "Mileto", che dovrà aggregare altre aree industriali a valenza comunale esistenti, offrendo servizi e infrastrutture comuni.

Si privilegia l'area di Serre per la centralità rispetto al sistema urbano della provincia e per l'idoneità tecnica dei possibili siti. L'indicazione circa la ubicazione dell'area produttiva non deve essere interpretata come una scelta localizzativa precisa, bensì come un orientamento strategico. Non a caso nel progetto di PTCP non si sono precisate le funzioni/attività installabili dei parchi di attività per i quali vengono fornite esclusivamente indicazioni strategiche e di idoneità fisica e tecnica di massima.

In ogni caso, una volta approvato il PTCP, d'intesa con i Comuni e di altri soggetti interessati, sempre che alla Provincia si voglia riconoscere una capacità di guida dei processi localizzativi di attività e funzioni sovracomunali di questo tipo, un apposito studio di fattibilità dovrà precisare attività/funzioni, dimensioni, ubicazioni, forme di gestione delle aree di attività proposte, analisi dell'effettiva domanda di localizzazione da parte delle imprese e di rilocalizzazione di imprese già esistenti in altre aree e quindi da studi di fattibilità economica e finanziaria. Lo strumento con il quale attuare gli esiti di tale studio potrà avere la forma amministrativa d'un progetto speciale, d'un piano d'area od altro, comunque alla sua base ci dovrà essere un accordo interistituzionale.

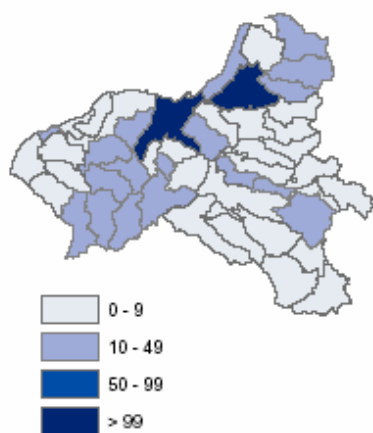
Aree esistenti di rilevanza comunale

Per queste aree (P.I.P), che dovranno accogliere principalmente attività produttive a servizio dei comuni contermini, occorre promuovere politiche finalizzate alla saturazione degli spazi esistenti. Appare pertanto necessario, qualora sia prevista

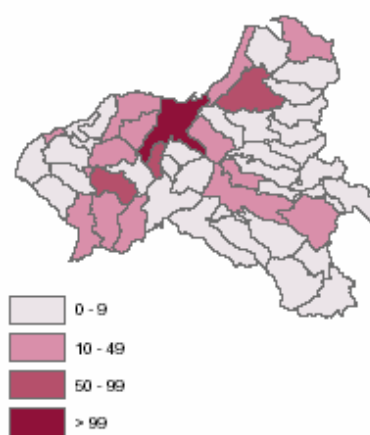
la realizzazione di nuove aree P.I.P., verificare *ex ante* la disponibilità nei comuni contermini di lotti liberi in grado di accogliere le attività previste, che comunque dovranno essere dimensionate in base alle reali esigenze espresse dal territorio, oltre alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'Unione di Comuni", come disciplinato dal D.lgs. 267/2000.

Mappe A.

Addetti Industria Alimentare 1996

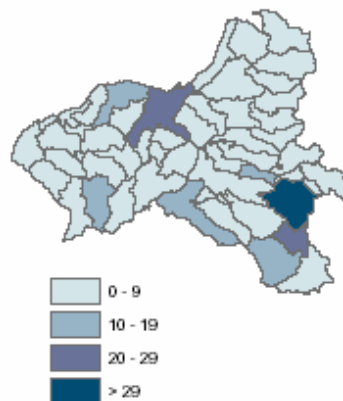


Addetti Industria Metalli 1996



Addetti Industria Legname 1996

Addetti Industria Tessile 1996



Fonte: Censimento Intermedio Industria e Servizi 1996

Tabella 1. Scheda punti di forza e debolezza di possibili localizzazioni industriali idonee nella Valle del Mesima

Localizzazione	Area	Litologia	Litomeccanica	Necessità di consolidamento	Superficie disponibile	Viabilità autostrada	Usi del suolo	Rischi geologici	Punti di forza	Debolezze
Valle del Mesima	Soriano Calabro	Sabbie e conglomerati sciolti	Incoerenti sciolti	Modesta	6 kmq	6-8 km dallo svincolo autostradale Serre. Necessità di realizzare un sistema viario adeguato	Uliveto, localizzato vicino agli insediamenti urbani	Quasi nullo. Eventuale inquinamento o aree residenziali	- Vicinanza allo svincolo autostradale Serre (più difficoltoso rispetto a Francica). - Terreni a destinazione zootecnica (possibilità di trasformazione di uso del suolo a costi accettabili). - Struttura geomorfologia adeguata sebbene non ottimale. - L'area potrebbe rappresentare un secondo polo industriale rispetto all'area di Vibo, centrato verso la trasformazione dei prodotti collinari (lavorazione del legno, prodotti del sottobosco). - Localizzazione recente di imprese di lavorazione del legno e presenza di piccola industria specializzata nella trasformazione dei prodotti del sottobosco.	- Dimensione piccola. - Terreno incoerente. - Necessità di costruire protezioni ai margini per evitare le frane. - Necessità di costruire su "lunette" piatte frammentate. - Localizzazione ai limiti dell'area protetta delle Serre. - Vicinanza al fiume: rischi in casi di alluvioni.
Valle del Mesima	Comuni: Francica, S. Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ippona	Argilla (conferma)	Coesivi (conferma)	Nulla.	15 kmq	- 2-3 kmq dallo svincolo autostradale Serre. - Viabilità di accesso all'autostrada insufficiente	Uliveto.	Nulla.	- Facile accessibilità all'area urbana - Vicinanza a Vibo Valentia - Ottima accessibilità allo svincolo autostradale - Caratteristiche migliori della provincia dal punto di vista geomorfologico - Dovrebbe essere agganciata alle zone industriali di Mileto, Jonadi, Rombiolo per attrarne addetti	- Terreni di alto valore economico e paesaggistico coltivati a uliveto. - Possibile inquinamento aree residenziali circostanti provocato dalla realizzazione dell'area industriale.
Valle del Mesima	S. Angelo (comune di Soriano)	Argilla	Coesivi	Necessità di sistemazione idrogeologica a dei margini	3 kmq	- 6 kmq dallo svincolo autostradale Serre. - Viabilità di accesso all'autostrada insufficiente	Seminativo.	Nulla.	- Vicinanza allo svincolo autostradale - Localizzazione mediana tra le Serre e il Monte Poro	- Piccola dimensione.
Valle del Mesima	Mileto	Alluvionale	Incoerenti	Necessità sistemazione alveo	3 kmq	5 km dallo svincolo autostradale Mileto	Agrumeto	Modesto	- Vicinanza allo svincolo autostradale Mileto	- Localizzazione marginale nella provincia della zona idonea dal punto di vista geologico. - Fondovalle alluvionale (sarebbe necessario sistemare l'alveo).

Fonte: elaborazioni Ismeri Europa

